

## SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI CCDD. CLUSTER (CLU) BIOMEDITERRANEO, ISOLE, ZONE ARIDE, CEREALI E TUBERI, AFFERENTI AL SITO PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 2015

### TRA

**EXPO 2015 S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Rovello n. 2, P.I. n. 06398130960, R.E.A. n. 1890226, in persona del [●], nato a [●], domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta (di seguito “**EXPO**”);

### E

[●] (CF e P.I. [●]), con sede legale in [●], iscritta nel Registro delle Imprese di [●], in persona del [●], nato a [●], domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, che agisce nella sua qualità di [●] della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli da [●] del [●] [(*eventuale*) in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito con [●], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del [●], racc. [●] del Notaio [●] di [●]] (di seguito “**Appaltatore**”);

(**EXPO** e l’**Appaltatore** di seguito indicati anche congiuntamente “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”).

### PREMESSO CHE:

a. con Determina a Contrarre in data [●], **EXPO** ha assunto le necessarie determinazioni - comprensive anche delle deroghe normative ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. 26 aprile 2013, n. 43 (convertito, con modifiche, in L. 24 giugno 2013, n. 71) - in ordine all’esperimento di una procedura aperta

per l'affidamento dell'appalto concernente la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei manufatti ccdd. Cluster (CLU) Biomediterraneo, Isole, Zone Aride, Cereali e Tuberi, afferenti al Sito per l'Esposizione Universale del 2015;

- b. a seguito della pubblicazione di un Avviso di Preinformazione, sulla G.U.U.E. n. 2013/S 201-347058 del 16 ottobre 2013, con Bando di Gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. [●] del [●] e sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale n. [●] del [●], **EXPO** ha indetto la *«Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto concernente la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei manufatti ccdd. Cluster (CLU) Biomediterraneo, Isole, Zone Aride, Cereali e Tuberi, afferenti al sito per l'Esposizione Universale del 2015»*;
- c. il Bando di Gara è stato, altresì, pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (n. [●]) e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici (n. [●]) in data [●], nonché - per estratto - sui quotidiani [●], [●] del [●];
- d. il Bando di Gara è stato, inoltre, pubblicato sul sito internet di **EXPO**, all'indirizzo [www.expo2015.org/tenders/traditional/gare-tradizionali](http://www.expo2015.org/tenders/traditional/gare-tradizionali) unitamente - oltre che all'Avviso di Preinformazione di cui alla precedente lett. b) - al Disciplinare di Gara, allo Schema di Contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, ai modelli per la domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive e per la formulazione dell'offerta economica, al Progetto Definitivo, posto a base di gara, ai Protocolli, già sottoscritti da **EXPO**, di cui al successivo art. 1.2., lett. a), nn. (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), ed ai Provvedimenti del Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, di cui al successivo art. 1.2., lett. a), n. (viii);

- e. entro il termine perentorio indicato nel Bando di Gara, fissato per il [●], sono pervenute ad **EXPO** n. [●] offerte;
- f. all'esito della procedura di gara, **EXPO** ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore di [●] (rif. comunicazione prot. [●]);
- g. lo stesso concorrente, al positivo esito delle verifiche previste dalla *Lex Specialis* di gara, con atto del [●] è stato proclamato aggiudicatario definitivo del contratto di appalto concernente la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei manufatti ccdd. Cluster (CLU) Biomediterraneo, Isole, Zone Aride, Cereali e Tuberi, afferenti al Sito per l'Esposizione Universale del 2015 (di seguito il "*Contratto*");
- h. il Codice Unico di Progetto (**C.U.P.**) relativo alla procedura di gara è il seguente: **D44B13000880005**;
- i. il Codice Identificativo di Gara (**C.I.G.**) relativo alla procedura di gara è il seguente: **5395620E77**;
- j. l'**Appaltatore** ha provveduto a comunicare, mediante l'apposito Modulo trasmesso da **EXPO**, tutti i dati richiesti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito solo "*L. 136/2010*"), secondo quanto contenuto nel Modello di cui al successivo art. 1.2, lett. e), n. (v), del presente Contratto [(*eventuale*) anche il Progettista Indicato ha provveduto a comunicare, mediante l'apposito Modulo trasmesso da **EXPO**, tutti i dati richiesti dalla *L. 136/2010*, secondo quanto contenuto nel Modello di cui al successivo art. 1.2, lett. e), n. (v), del presente Contratto];
- k. l'**Appaltatore** ha consegnato ad **EXPO** la "*Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva*" (Polizza n. [●]), ai sensi dell'art. 113 del Codice, per un importo di Euro [●], rilasciata da [●] (con sede in [●]), in data [●], oltre alle



ulteriori polizze assicurative, ai sensi di quanto indicato al successivo art. 1.2, lett. e), nn. (ii), (iii) e (iv), e agli artt. 10 e 11 del presente Contratto;

l. sono pervenute, conformemente all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, le informazioni antimafia richieste alla Prefettura di Milano [(**oppure**) è decorso il termine di 45 giorni di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (**oppure**) ricorrono le condizioni di urgenza di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011];

m.è, dunque, intenzione delle **Parti** procedere alla sottoscrizione del presente Contratto.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le **Parti**, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

## **ARTICOLO 1 – INDICE, PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

### **1.1 INDICE**

<b>ARTICOLO 1 – INDICE, PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI .....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 3 – OGGETTO .....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO.....</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 5 – INVARIABILITÀ DEL PREZZO CONTRATTUALE .....</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 6 – TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE .....</b>	<b>25</b>
<b>ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>31</b>
<b>ARTICOLO 8 – OBBLIGHI INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CONTROLLI ANTIMAFIA .....</b>	<b>39</b>
<b>ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>44</b>
<b>ARTICOLO 10 – GARANZIE .....</b>	<b>46</b>

ARTICOLO 11 – POLIZZE ASSICURATIVE.....	48
ARTICOLO 12 – TERMINI DI ESECUZIONE.....	51
ARTICOLO 13 – COLLAUDO.....	54
ARTICOLO 14 – PENALI.....	55
ARTICOLO 15 – VARIANTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE E IN CORSO D'OPERA - LAVORI COMPLEMENTARI - MODIFICHE AL CONTRATTO.....	58
ARTICOLO 16 – DIMINUZIONE DEI LAVORI .....	62
ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO .....	62
ARTICOLO 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE DEI LAVORI - REFERENTE DELL'APPALTATORE - COMUNICAZIONI.....	67
ARTICOLO 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	69
ARTICOLO 20 – RECESSO DAL CONTRATTO .....	70
ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	71
ARTICOLO 22 – FORZA MAGGIORE.....	75
ARTICOLO 23 – RISERVE .....	77
ARTICOLO 24 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE.....	78
ARTICOLO 25 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E ALLE DEROGHE.....	79
ARTICOLO 26 – TRASPARENZA.....	79
ARTICOLO 27 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	81
ARTICOLO 28 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE - INDUSTRIALE - COMMERCIALE .....	81
ARTICOLO 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	82
ARTICOLO 30 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE .....	82

**1.2** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle **Parti** in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'Appalto, i seguenti Documenti Contrattuali (ancorché non materialmente allegati al presente Contratto), tutti depositati presso **EXPO**, che le **Parti** dichiarano di ben conoscere e accettare, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali:

**a) Documenti Normativi**

- (i) *Capitolato Speciale d'Appalto.*
- (ii) *Protocollo di Legalità.*
- (iii) *Protocollo a tutela della Sicurezza e Salute sul lavoro e della Legalità.*
- (iv) *Protocollo di Intenti.*
- (v) *Protocollo e allegate Linee Guida per il Progetto Sicurezza e Prevenzione EXPO 2015.*
- (vi) *Protocollo per la regolarità, la sicurezza del lavoro e la formazione nelle lavorazioni edili concernenti le opere di EXPO 2015.*
- (vii) *Linee Guida Antimafia.*
- (viii) *Provvedimento del Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 n. 9 del 6 luglio 2011, recante "Estensione alla Società EXPO 2015 S.p.A. delle disposizioni di cui ai provvedimenti del Commissario Straordinario Delegato n. 1 del 9 marzo 2010, n. 4 del 14 giugno 2010, nonché alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2010, n. 3900 e 11 ottobre 2010, n. 3901".*



**b) Documenti Tecnici**

- (i) Progetto Definitivo, ivi compreso il Cronoprogramma, e relativi allegati.

**c) Documenti d'offerta**

- (i) Elaborati, documenti e dichiarazioni dell'Offerta.

**d) Documenti di gara**

- (i) Bando di Gara.  
(ii) Disciplinare di Gara e relativi allegati.  
(iii) Chiarimenti forniti in gara.

**e) Documenti prodromici alla stipula del Contratto**

- (i) [(*eventuale*) Atto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza e procura del [●] (n. [●] rep. e n. [●] racc.) del Notaio [●] di [●]] [(*eventuale* - nel caso di Progettista Indicato costituito in R.T.P.) e/o Atto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza e procura del [●] (n. [●] rep. e n. [●] racc.) del Notaio [●] di [●]].
- (ii) Cauzione definitiva, di cui all'art. 113 del Codice, rilasciata da [●].
- (iii) Polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del Codice, rilasciata da [●].
- (iv) Polizza di responsabilità civile professionale ex art. 111 del Codice, riferita al progettista, rilasciata da [●].
- (v) Modello per comunicazioni ex art. 3 della L. 136/2010 [(*eventuale*) - se del caso - riferito anche al Progettista Indicato].

**1.3** In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale





esecuzione del Contratto e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica progettuale ed esecutiva, nel rispetto della normativa vigente in materia. In ogni caso, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1418 c.c., eventuali nullità di clausole contrattuali, o di loro parti, non determineranno la nullità dell'intero Contratto.

**1.4** Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni assunte dall'**Appaltatore** con organizzazione dei mezzi necessari, gestione a proprio rischio e obbligo di risultato, per la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei Lavori di realizzazione dei manufatti ccdd. Cluster (CLU) Biomediterraneo, Isole, Zone Aride, Cereali e Tuberi, afferenti al Sito per l'Esposizione Universale del 2015.

**1.5** L'**Appaltatore** dichiara di aver attentamente studiato e approfondito i predetti Documenti Contrattuali, di conoscerli completamente e di ritenerli esattamente eseguibili per il Corrispettivo contrattuale, nel tempo fissato dal Cronoprogramma. In particolare, l'**Appaltatore** fa proprio il Progetto Definitivo e lo ritiene completo ed esente da vizi, errori ed omissioni e, quindi, perfettamente idoneo ad essere sviluppato nel Progetto Esecutivo, anche ai sensi di quanto previsto al successivo art. 7, e ad assicurare la perfetta esecuzione dei Lavori secondo le migliori regole dell'arte, rinunciando pertanto a richiedere varianti e ad iscrivere riserve per ogni eventuale inesattezza, errore o incompletezza.

**1.6** Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali vanno intesi - laddove non diversamente previsto - nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

## **ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI**



**2.1.** Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- a) Allestitori** indica i soggetti che saranno incaricati da **EXPO** e/o da terzi della realizzazione di allestimenti espositivi sul Sito.
- b) Altri Interventi** indica tutte le opere - non costituenti oggetto del presente Appalto - che devono essere realizzate sul Sito, contestualmente o successivamente alla realizzazione del presente Appalto, al fine di consentire lo svolgimento della Manifestazione Universale del 2015.
- c) Appaltatore** indica [●], cui è stata aggiudicata la gara e che sottoscrive il Contratto.
- d) Appalto** indica il presente appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei Lavori di realizzazione dei manufatti ccdd. Cluster (CLU) Biomediterraneo, Isole, Zone Aride, Cereali e Tuberi, afferenti al Sito per l'Esposizione Universale del 2015, e le prestazioni tutte previste nel Contratto e nei Documenti Contrattuali.
- e) Area** indica ciascuna porzione del Sito, ricadente nel territorio del Comune di Milano, come meglio identificata nel Progetto Definitivo, ove devono essere eseguiti i Lavori.
- f) Autorizzazioni** indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, comunque denominati, e quant'altro sia necessario od opportuno per l'avvio dei Lavori e l'esecuzione degli stessi, qualunque sia l'Autorità, l'Ente o l'Organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile.
- g) Banca Dati** indica la banca dati costituita da **EXPO** in esecuzione delle

disposizioni di cui al *Protocollo di Legalità* e relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano all'esecuzione delle opere di realizzazione del Sito; essa è suddivisa nelle due sezioni "*Anagrafe degli esecutori*" e "*Piano del controllo coordinato del cantiere e del sub cantiere*".

**h) Bando** indica il Bando di Gara per l'affidamento del Contratto, pubblicato ai sensi del Codice e del Regolamento.

**i) Capitolato Speciale d'Appalto o CSA** indica il documento contrattuale di cui al precedente articolo 1.2, lett. a), n. (i), contenente - ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Codice - la disciplina normativa, amministrativa e tecnica di dettaglio del presente Contratto, parte integrante e sostanziale dello stesso.

**j) Certificato di Collaudo Provvisorio** indica il certificato emesso, ai sensi degli articoli 141 del Codice e 229 del Regolamento, al termine dell'attività di Collaudo e all'esito positivo dello stesso.

**k) Certificato di Collaudo Definitivo** indica il certificato di collaudo che, ai sensi dell'art. 141 del Codice, assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine medesimo.

**l) Codice** indica il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.

**m) Collaudo** indica l'insieme delle operazioni previste dal combinato disposto degli artt. 141 del Codice e 215 e ss. del Regolamento, al fine di verificare e



certificare, anche in corso d'opera, l'esecuzione dei Lavori a regola d'arte e in conformità al Contratto e ai Documenti Contrattuali, secondo quanto previsto nel CSA.

- n) Committente o Stazione Appaltante** indica EXPO 2015 S.p.A.
- o) Consegna dell'Area** indica il momento in cui l'**Appaltatore** viene immesso nel possesso - anche parziale - dell'Area per la realizzazione dei relativi Lavori oggetto dell'Appalto.
- p) Consegna dei Lavori** indica il momento in cui è redatto il processo verbale con cui all'**Appaltatore** vengono consegnati - anche in parte - i Lavori oggetto del presente Contratto.
- q) Contratto** indica il presente Contratto, nonché i suoi Documenti Contrattuali, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai sensi del precedente art. 1.
- r) Corrispettivo** indica il corrispettivo a "corpo" per l'esecuzione dell'Appalto, di cui all'art. 4 del Contratto, comprendente sia le spese per la redazione del Progetto Esecutivo, sia il costo della manodopera, sia il corrispettivo per l'esecuzione dei Lavori - come risultante dall'Offerta dell'**Appaltatore**, che prevede un ribasso percentuale rispetto all'importo dei Lavori posto a base di gara pari al [●] % - oltre agli oneri per la sicurezza.
- s) Cronoprogramma** indica l'elaborato facente parte del Progetto Definitivo, che definisce i tempi necessari ed essenziali per la realizzazione di tutte le attività oggetto del Contratto.
- t) Cronoprogramma di Ingegneria di Dettaglio** indica il programma che deve essere redatto dall'**Appaltatore** secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 12.7, lett. a), del presente Contratto e della Sezione 2.5 "Procedure



*concernenti criteri e modalità per la stesura dei programmi di progettazione e costruzione e la gestione del controllo dell'avanzamento della progettazione e costruzione” del CSA.*

**u) Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio** indica il programma redatto dall'**Appaltatore**, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento, secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 12.7, lett. b), del presente Contratto e alla Sezione 2.5 *“Procedure concernenti criteri e modalità per la stesura dei programmi di progettazione e costruzione e la gestione del controllo dell'avanzamento della progettazione e costruzione”* del CSA.

**v) Direttore dei Lavori o D.L.** indica il soggetto componente l'ufficio di Direzione Lavori, al quale compete la responsabilità del coordinamento e della supervisione del rispettivo ufficio di Direzione Lavori e dell'attività facente capo al medesimo, nonché l'espletamento di tutti i compiti per esso previsti dalla normativa vigente in materia, dal presente Contratto e dai Documenti Contrattuali.

**w) Direzione Lavori** indica l'ufficio incaricato di esplicitare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile durante l'esecuzione dei Lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 130 del Codice e 147 e ss. del Regolamento.

**x) Documenti Contrattuali** indica i documenti di cui all'articolo 1 del Contratto, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso.

**y) EXPO** indica Expo 2015 S.p.A., con sede in Milano, via Rovello n. 2, I - 20121 Milano; P.I. 06398130960; R.E.A. n. 1890226.

**z) Forza Maggiore** indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevista od imprevedibile, non direttamente imputabile a ciascuna **Parte**,



che non sia stato possibile, impedire o limitare - nonostante l'adempimento dell'**Appaltatore** all'obbligo di cui al successivo art. 7.6, lett. I), del presente Contratto - e tale da rendere fisicamente impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'esecuzione dell'Appalto, in via temporanea o permanente.

**aa) Gruppo Interforze per Expo 2015 (di seguito GICEX)** indica l'organismo info-investigativo costituito a livello centrale, presso il dipartimento pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 3-*quiquies* D.L. 135/2009, convertito con modificazioni con L. 166/2009.

**bb) Lavori** indica tutti i lavori e le prestazioni, anche se non espressamente descritti o ricompresi nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, nessuno escluso, occorrenti per la realizzazione dei manufatti ccdd. Cluster (CLU) Biomediterraneo, Isole, Zone Aride, Cereali e Tuberi, afferenti al Sito per l'Esposizione Universale del 2015.

**cc) Linee guida antimafia** indica le linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito CCSAGO), di cui all'art. 3-*quiquies* del Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, concernente *"Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO 2015"*, pubblicate sulla G.U.R.I. del 19 aprile 2011, n. 90.

**dd) Milestones** indica i termini, vincolanti nell'esecuzione del Contratto, che l'**Appaltatore** deve rispettare, indicati al successivo art. 12.2 del presente Contratto e nel Cronoprogramma; il mancato rispetto delle *Milestones* di cui al successivo art. 12.2 sarà sanzionato con penali ai sensi del successivo art.



14.

**ee) Offerta** indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'**Appaltatore** in fase di gara, in conformità alle previsioni della *Lex Specialis*, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto.

**ff) Opere o Manufatti** indica i manufatti ccdd. Cluster (CLU) Biomediterraneo, Isole, Zone Aride, Cereali e Tuberi, afferenti al Sito per l'Esposizione Universale del 2015, che costituiscono l'oggetto del presente Appalto, come descritto al successivo art. 3 del Contratto, nel CSA, nel Progetto Definitivo e nei Documenti Contrattuali tutti.

**gg) Osservatorio** indica l'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 7 del Codice.

**hh) Padiglioni Internazionali** indica i padiglioni che verranno realizzati - direttamente o indirettamente - ed utilizzati da ciascuno dei Paesi Partecipanti alla Manifestazione Universale del 2015, su una diversa porzione del Sito.

**ii) Paesi Partecipanti** indica tutti i Paesi e le Organizzazioni Internazionali che hanno ricevuto e accettato l'invito ufficiale da parte del Governo Italiano a partecipare alla Manifestazione Universale del 2015 sottoscrivendo il contratto di partecipazione o che, comunque, siano stati autorizzati a partecipare al di fuori delle sezioni dei partecipanti ufficiali e che realizzeranno un proprio padiglione o allestiranno propri spazi espositivi all'interno dei padiglioni messi loro a disposizione da **EXPO** (cd. *cluster*).

**jj) Presa in consegna anticipata, anche parziale, dei Lavori** indica il momento in cui **EXPO**, qualora sussistano i presupposti di legge e di Contratto, prenderà in consegna i Lavori realizzati, o parte di essi, prima che intervenga il Collaudo.



- kk) [(eventuale) Progettista Indicato** indica il seguente progettista qualificato, di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h), del Codice, appositamente individuato e indicato in gara dall'**Appaltatore** ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Codice: [●].
- ll) Progetto Definitivo** indica il progetto di cui all'art. 93, quarto comma, del Codice e alla parte seconda, titolo secondo, capo primo, sezione terza del Regolamento, posto a base di gara ed accettato dall'**Appaltatore**.
- mm) Progetto Esecutivo** indica il progetto di cui all'art. 93, quinto comma, del Codice, e alla parte seconda, titolo secondo, capo primo, sezione quarta del Regolamento, che l'**Appaltatore** è tenuto a predisporre quale prestazione contrattuale sulla base del Progetto Definitivo, ai sensi del successivo art. 7.
- nn) Protocollo di Legalità** indica il protocollo, sottoscritto in data 13 febbraio 2012, tra Prefettura - U.T.G. di Milano ed **EXPO**, contenente fondamentali prescrizioni al fine di contrastare possibili infiltrazioni criminali.
- oo) Protocollo di Intenti** indica il protocollo, sottoscritto in data 21 luglio 2009, tra **EXPO**, la Camera del Lavoro di Milano, la CISL di Milano, la UIL Milano e Lombardia, avente ad oggetto l'impegno alla costituzione della Commissione di Coordinamento per le Attività connesse a Expo Milano 2015 (COEM).
- pp) Protocollo a tutela della Sicurezza e Salute sul lavoro e della Legalità** indica il protocollo, sottoscritto in data 29 settembre 2009, tra **EXPO**, la Camera del Lavoro CGIL di Milano, la CISL di Milano, la UIL Milano e Lombardia, diretto a garantire la legalità e la trasparenza, attraverso misure preventive e di controllo idonee al contrasto delle infiltrazioni criminali, nonché atte a garantire il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di regolarità contributiva

ed assicurativa, così come consolidato dall'Avviso Comune siglato in data 20 aprile 2010 tra **EXPO**, la Camera del Lavoro CGIL di Milano, la CISL di Milano, la UIL Milano e Lombardia.

**qq) Protocollo e allegate Linee Guida per il Progetto Sicurezza e**

**Prevenzione EXPO 2015** indica il protocollo, unitamente alle relative linee guida, sottoscritto in data 18 aprile 2011, tra **EXPO**, INAIL, e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, avente ad oggetto l'impegno delle parti sottoscrittrici ad assumere tutte le iniziative previste nel progetto "*Sicurezza e prevenzione EXPO 2015*", al fine di garantire all'interno dei cantieri il rigoroso rispetto di misure di prevenzione aggiuntive (oltre i limiti minimi fissati dalle norme) in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

**rr) Protocollo per la regolarità, la sicurezza del lavoro e la formazione nelle**

**lavorazioni edili concernenti le opere di EXPO 2015** indica il protocollo, sottoscritto in data 21 novembre 2011, tra **EXPO**, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e l'Associazione Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - ASSIMPREDIL ANCE, al fine di garantire, da parte delle imprese esecutrici di lavori edili ed affini, impegnate nella realizzazione e nel completamento delle opere necessarie allo svolgimento di Expo 2015, il rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia di trattamenti retributivi e normativi concernenti i rapporti di lavoro, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e la formazione obbligatoria dei lavoratori.

**ss) Referente dell'Appaltatore** indica il soggetto designato dall'**Appaltatore** con

il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento o con persona dallo stesso designata.

**tt) Referente di Cantiere** indica il soggetto designato dall'**Appaltatore** con il

compito di redigere ed inserire il Settimanale di Cantiere nella Banca Dati - Sezione "*Piano del controllo coordinato del cantiere e del sub cantiere*".

**uu) Regolamento** indica il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche e integrazioni.

**vv) Responsabile dei Lavori** indica il soggetto, nominato da **EXPO**, con il compito di svolgere tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, a lui delegate dal Committente.

**ww) Responsabile Unico del Procedimento** indica il soggetto, nominato da **EXPO**, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento.

**xx) Settimanale di cantiere** indica il *report* settimanale contenuto nella Banca Dati - Sezione "*Piano del controllo coordinato del cantiere e del sub cantiere*", che deve essere redatto dal Referente di Cantiere, contenente ogni utile e dettagliata indicazione relativa a: opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso **Appaltatore** in caso di esecuzione diretta, il Subcontraente ovvero il Terzo Subcontraente); mezzi dell'**Appaltatore**, del Subcontraente, del Terzo Subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano fornitura, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere; nominativi di tutti i dipendenti che, nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone che saranno autorizzate all'accesso per altri motivi.

**yy) Sito o Piastra** indica l'area - ricadente nel territorio dei Comuni di Milano e Rho - coincidente con la cd. Piastra, ove si terrà la Manifestazione Universale del 2015.

**zz) Subcontraente** indica ogni avente causa dell'**Appaltatore** con cui



quest'ultimo stipula un Subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere.

**aaa) Subcontratto** indica qualsiasi contratto di subappalto o di subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'**Appaltatore** o dal Subcontraente e relativo, o comunque connesso, alla realizzazione delle Opere.

**bbb) Sponsor** indica ciascuno dei soggetti che hanno stipulato o stipuleranno con **EXPO** contratti di sponsorizzazione per l'esecuzione dei lavori e/o la prestazione di servizi e/o forniture necessari per lo svolgimento della Manifestazione Universale del 2015.

**ccc) Termine Finale dell'Appalto** indica il termine finale ed essenziale per l'ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, fissato nel Cronoprogramma, pari a **272 (duecentosettantadue)** giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dall'apposito Ordine di Servizio con cui il Responsabile Unico del Procedimento dispone l'avvio delle attività oggetto del presente Appalto.

**ddd) Terzo subcontraente** indica l'avente causa del Subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere.

### **ARTICOLO 3 – OGGETTO**

**3.1 EXPO** affida all'**Appaltatore**, che accetta senza riserva alcuna, per il prezzo convenuto a "corpo", onnicomprensivo, fisso ed invariabile, di cui al successivo art. 4 del presente Contratto, l'Appalto concernente la redazione del Progetto Esecutivo e l'esecuzione dei Lavori di realizzazione dei Manufatti ccdd. Cluster (CLU) Biomediterraneo, Isole, Zone Aride, Cereali e Tuberi,



affendenti al Sito per l'Esposizione Universale del 2015, costituiti da padiglioni modulari lignei e da un'area comune, coperta o scoperta, multifunzionale.

In particolare, a mero scopo descrittivo - esemplificativo e non esaustivo - le Opere oggetto del presente Appalto consistono in:

- Cluster Biomediterraneo: costituito da 12 edifici realizzati mediante moduli lignei singoli o multipli diversamente aggregati, 4 chioschi e 3 locali tecnici prospicienti su una piazza coperta da una pergola in acciaio e polycarbonato alveolato; i moduli sono rivestiti - ad altezze variabili - da polycarbonato/lamiera d'alluminio;
- Cluster Isole: costituito da 2 edifici realizzati mediante moduli lignei multipli e 1 locale tecnico rivestiti da un sistema di tessuto microforato e prospicienti su una piazza coperta con struttura di cavi in acciaio, con appesi frangisole di canne di bambù; il Cluster comprende anche una zona di degustazione realizzata mediante un modulo ligneo singolo rivestito analogamente agli altri edifici;
- Cluster Zone Aride: costituito da 8 edifici realizzati mediante moduli lignei singoli o doppi e da un locale tecnico rivestiti da un sistema di tessuto in PVC a microrete e prospicienti su una piazza coperta con struttura in acciaio con appesi una serie di cilindri cavi di polycarbonato;
- Cluster Cereali e Tuberi: costituito da 7 edifici realizzati mediante moduli lignei singoli o multipli e un locale tecnico rivestiti da tele di juta/lastre in polycarbonato e prospicienti due percorsi, coperti da breis soleis, che portano ad una piazza coperta da un "camino" in lamiera sulla quale si affaccia un edificio destinato a cucina.



Sono escluse dall'oggetto del presente Appalto la progettazione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di fondazione dei Manufatti e del vespaio per gli impianti.

**3.2 L'Appaltatore** esegue il Contratto a proprio rischio, con la propria organizzazione di mezzi, garantendo il risultato della realizzazione delle Opere nei tempi indicati dal Cronoprogramma. **L'Appaltatore** si obbliga ad eseguire il Progetto Esecutivo e a realizzare i Lavori dei Manufatti conformemente a quanto descritto nel presente Contratto, nel CSA, nel Progetto Definitivo e nei Documenti Contrattuali tutti.

**3.3 L'Appaltatore** deve eseguire il Contratto nel pieno rispetto delle previsioni ivi contenute, di quelle previste nel CSA, nel Progetto Definitivo, e nei Documenti Contrattuali tutti, della normativa vigente applicabile - pur se emanata in corso di esecuzione del Contratto, anche ai sensi del D.L. 43/2013 (convertito, con modifiche, in L. 71/2013) - della disciplina urbanistica e delle disposizioni impartite da **EXPO**, dalla Direzione Lavori e/o da amministrazioni ed enti competenti.

**3.4** Sono comprese nell'oggetto dell'Appalto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:

- a) la redazione del Progetto Esecutivo delle Opere, secondo quanto previsto dal CSA, dal Codice e dagli artt. 33 e ss. del Regolamento, nonché ogni analisi, indagine, rilievo e/o attività inerente, connessa ovvero dipendente dalla progettazione;
- b) l'acquisizione delle Autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle Opere;
- c) l'esecuzione delle Opere in tutte le loro parti e componenti edili, impiantistiche e tecnologiche;





nonché ogni ulteriore attività ed onere necessari per la redazione del Progetto Esecutivo e l'esecuzione dei Lavori delle Opere, oggetto dell'Appalto, come previste nel Progetto Definitivo e nei Documenti Contrattuali tutti, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica costruttiva e funzionale.

**3.5** Durante la realizzazione dei Lavori, l'**Appaltatore** si obbliga ad assicurare il rispetto delle prescrizioni V.I.A. (ai sensi della L.R. 5/2010, Allegato B, punto 7, lettera b1, e del D.Lgs. 152/2006) conformemente a quanto indicato al paragrafo 2.3.6.7. del CSA, la cui attuazione è da intendersi ad ogni effetto compensata con il Corrispettivo contrattuale "*a corpo*", senza che l'**Appaltatore** abbia diritto ad ulteriori somme a qualsiasi titolo.

#### **ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO**

**4.1** Il Corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto è forfettariamente convenuto, in modo onnicomprensivo, fisso ed invariabile, in **Euro [●]**, di cui:

- a) per la redazione del Progetto Esecutivo: **Euro 439.553,27**;
- b) per l'esecuzione dei Lavori: **Euro [●]**;
- c) per gli oneri della sicurezza: **Euro 899.794,66**;
- d) per la manodopera da impiegare per la realizzazione di quanto in progetto (al netto di spese generali e utili): **Euro 9.820.940,17**.

Si precisa che agli importi di cui al presente comma 4.1. si applica la disciplina di cui al D.M. 10 luglio 2012, avente ad oggetto "*Applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni edili rese nell'ambito dell'Expo Milano 2015*", pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 agosto 2012, n. 203 e in vigore dal 1° settembre 2012.

**4.2** Il Corrispettivo è determinato a "*corpo*" e si intende comprensivo di tutti gli obblighi di cui al successivo art. 7 e, comunque, di tutto quanto necessario



alla puntuale esecuzione dell'Appalto, anche se non espressamente previsto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del CSA, e di tutti i Documenti Contrattuali.

**4.3 L'Appaltatore** conviene che tutti i prezzi comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per redigere il Progetto Esecutivo, realizzare e consegnare i Lavori, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Committente e/o di amministrazioni ed enti competenti, il rispetto delle garanzie di legge e di Contratto, nonché la fornitura di pezzi di ricambio nelle quantità indicate nel Progetto Definitivo ed ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dei Lavori.

**4.4 L'Appaltatore** ha tenuto conto nella formulazione del Corrispettivo delle dimensioni, dell'organizzazione e del funzionamento del cantiere e si impegna ad eseguire i Lavori anche su più turni, compresi i notturni e i festivi, al fine di rispettare i termini correlati a ciascuna *Milestone* e il Termine Finale dell'Appalto previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

**4.5 L'Appaltatore**, pertanto, rinunciando a richiedere ed ottenere qualsiasi compenso ulteriore al Corrispettivo e/o somme a qualunque titolo, anche risarcitorio, dichiara che sono compresi nel Corrispettivo - oltre a tutte le obbligazioni contrattuali oggetto del presente Contratto - gli oneri derivanti dalle modalità e dalle condizioni di maggiore onerosità e difficoltà nell'esecuzione dell'Appalto, anche se dette modalità e condizioni di esecuzione non sono previste dal Progetto Definitivo e dalla documentazione



di gara e contrattuale tutta. In particolare, a mero titolo indicativo e non esaustivo, all'**Appaltatore** non competono compensi straordinari ed ulteriori o somme a titolo di restituzioni, indennizzi o risarcimenti rispetto alle seguenti situazioni:

- a. per emendare eventuali vizi e/o integrare le eventuali omissioni del Progetto Definitivo, al fine di assicurare l'esecuzione e la perfetta funzionalità delle Opere, secondo le migliori regole dell'arte, nel rispetto della documentazione contrattuale e di tutta la normativa applicabile al settore ed alla tipologia di Opere, anche se non espressamente richiamata;
- b. l'eventuale non disponibilità - per un periodo non superiore a 30 giorni rispetto alle tempistiche previste nel Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio - dell'Area, o di sue parti, per l'esecuzione dei relativi Lavori;
- c. l'onerosità nell'esecuzione dei Lavori derivante dalla contemporanea presenza e attività, sull'Area, di terzi esecutori di lavori, opere o impianti, di prestatori di servizi e fornitori non ricompresi nel presente Appalto, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli altri appaltatori e/o Sponsor e/o Allestitori e/o altri soggetti incaricati a qualunque titolo da **EXPO**, che eseguiranno prestazioni all'interno del Sito; i soggetti incaricati da **EXPO** e/o dai Paesi Partecipanti e/o da terzi della realizzazione dei Padiglioni Internazionali;
- d. l'onerosità derivante dall'eventuale contemporanea presenza e attività, sull'Area, di terzi appaltatori;
- e. la presenza di visitatori, a vario titolo ammessi nel Sito e, quindi, nell'Area;
- f. le dimensioni dell'Area;
- g. la presenza, sulle aree limitrofe al Sito, di altri cantieri, quali, a titolo



esemplificativo e non esaustivo, quelli funzionali alla realizzazione delle opere viabilistiche necessarie allo svolgimento della Manifestazione Universale del 2015;

- h. l'eventuale impossibilità di utilizzare, sin dall'inizio dei Lavori, il campo base messo a disposizione da **EXPO**, secondo quanto previsto al paragrafo 4.4.4. del CSA;
- i. l'obbligo di utilizzare il campo base messo a disposizione da **EXPO** e/o, comunque, di corrisponderne il canone anche in caso di mancato utilizzo totale o parziale;
- j. l'obbligo di assistenza alla fase di Collaudo e di collaborazione con l'impresa che sarà selezionata per la gestione e manutenzione - ordinaria e straordinaria - delle Opere;
- k. l'obbligo di utilizzare la piattaforma informatica secondo la procedura di cui al paragrafo 4.4.2 del CSA;
- l. l'obbligo di effettuare l'attività di coordinamento progettuale con i progettisti e gli appaltatori delle fondazioni delle Opere, del vespaio per gli impianti e delle opere di Piastra;

nonché ogni ulteriore circostanza o evento, non ricompreso nell'elenco che precede, esistente o nota alla sottoscrizione del presente Contratto, di cui l'**Appaltatore** dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria Offerta.

## **ARTICOLO 5 – INVARIABILITÀ DEL PREZZO CONTRATTUALE**

**5.1.** Ai sensi dell'art. 133, commi 2 e 3 del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. È esclusa l'applicabilità delle norme del codice civile o di ogni altra disposizione di legge che consentano all'**Appaltatore** di ottenere la revisione



dei prezzi contrattuali e del Corrispettivo, come fissati all'art. 4, per la redazione del Progetto Esecutivo, per le attività di cui all'art. 7 e per l'esecuzione dei Lavori.

**5.2.** Al presente Contratto non si applicano gli articoli 1467 e 1664 del codice civile.


**5.3.** Si applica il meccanismo del prezzo chiuso, ai sensi dell'art. 133, comma 3, del Codice.

**5.4.** Ai sensi dell'art. 162, comma 1, del Regolamento, conformemente a quanto previsto al successivo art. 16 del presente Contratto, **EXPO** può sempre ordinare l'esecuzione dei Lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Contratto, senza che nulla spetti all'**Appaltatore** a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

**5.5.** In nessun caso, l'**Appaltatore** potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti, a qualsiasi titolo, in relazione all'eventuale frazionamento, e/o ritardo, dei termini di esecuzione dell'Appalto, di consegna dell'Area e dei Lavori, e all'eventuale slittamento dell'inizio dei Lavori, ancorché tale slittamento determini un ritardo nel completamento dei relativi Lavori, come previsto nel Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio.

**5.6.** L'**Appaltatore** si obbliga ad eseguire i Lavori in modo che le dotazioni, l'organizzazione e il funzionamento del cantiere non siano inferiori agli standard minimi previsti nel Progetto Definitivo e nel CSA. A tal fine accetta di eseguire i Lavori anche su più turni di lavoro e ricorrendo a prestazioni straordinarie diurne, notturne e festive di personale. L'**Appaltatore** rinuncia a richiedere, per dette prestazioni, ulteriori compensi, indennizzi e risarcimenti.

## **ARTICOLO 6 – TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**



- 6.1.** Il corrispettivo per la redazione del Progetto Esecutivo di cui al precedente articolo 4.1, lett. a), maturerà a seguito dell'intervenuta approvazione formale da parte di **EXPO** - ai sensi del paragrafo 3.2.5.6.1. del CSA - del Progetto Esecutivo stesso.
- 6.2.** Il corrispettivo di cui al precedente comma 6.1 sarà corrisposto da **EXPO** all'**Appaltatore** [(eventuale) ovvero - ai sensi dell'art. 53, comma 3-bis, del Codice - al Progettista Indicato] in n. **2 (due)** rate, come di seguito specificato:
- a)** il **20%** del corrispettivo di cui al precedente art. 4.1, lett. a), a seguito dell'approvazione formale da parte di **EXPO** - ai sensi del paragrafo 3.2.5.6.1. del CSA - degli elaborati esecutivi/costruttivi di cui al successivo art. 12.2, lett. a);
  - b)** l'**80%** del corrispettivo di cui al precedente art. 4.1, lett. a), a seguito dell'approvazione formale da parte di **EXPO** - ai sensi del paragrafo 3.2.5.6.1. del CSA - del Progetto Esecutivo completo di ogni elaborato.
- 6.3.** Per ciascuna rata di cui al precedente comma 6.2, **EXPO** provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento. Detto certificato è prodotto per l'emissione del mandato di pagamento e per l'emissione della fattura da parte dell'**Appaltatore** [(eventuale) ovvero - ai sensi dell'art. 53, comma 3-bis, del Codice - del Progettista Indicato].
- 6.4.** Per ciascuna rata di cui al precedente comma 6.2, l'**Appaltatore** [(eventuale) ovvero - ai sensi dell'art. 53, comma 3-bis, del Codice - il Progettista Indicato] emetterà fattura dopo l'emissione del relativo certificato di pagamento di cui al precedente comma 6.3. [(eventuale) Ove il Progettista Indicato sia un raggruppamento temporaneo di progettisti, con riferimento alle operazioni relative all'esecuzione della progettazione esecutiva di competenza di ciascun





*membro del raggruppamento medesimo, si applica - in quanto compatibile - il successivo comma 6.12.]*

**6.5.** Il pagamento di ciascuna rata di cui al precedente comma 6.2 è subordinato all'acquisizione, da parte di **EXPO**, della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'**Appaltatore** [(**eventuale**) ovvero - ai sensi dell'art. 53, comma 3-bis, del Codice - del Progettista Indicato], nonché alla presentazione, da parte dell'**Appaltatore** [(**eventuale**) ovvero - ai sensi dell'art. 53, comma 3-bis, del Codice - del Progettista Indicato], di idonea documentazione in ordine all'effettuazione ed al versamento dei trattamenti retributivi e delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.

**6.6.** Il pagamento di ciascuna rata di cui al precedente comma 6.2, sarà effettuato da **EXPO**, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, fatte salve le verifiche di cui all'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, entro **30 (trenta)** giorni fine mese dalla data di presentazione della relativa fattura.

**6.7.** Il corrispettivo per l'esecuzione dei Lavori di cui al precedente art. 4.1, lett. b), il corrispettivo per gli oneri della sicurezza di cui al precedente art. 4.1, lett. c), ed il corrispettivo per la manodopera di cui al precedente art. 4.1, lett. d), verranno corrisposti da **EXPO** sulla base di Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) secondo le modalità e le condizioni di seguito previste. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98), è prevista la corresponsione in favore dell'**Appaltatore** di un'anticipazione pari al 10% del Corrispettivo [escluse le spese per la redazione del progetto Esecutivo, di cui al precedente art. 4.1), lett. a)], ai sensi degli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del



Regolamento: in particolare, l'erogazione dell'anticipazione - che deve avvenire, previa emissione della relativa fattura, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei Lavori - è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 10.2, lett. a), del presente Contratto. I S.A.L. dovranno essere redatti secondo quanto previsto dagli artt. 43, comma 6, e 184 del Regolamento, sulla base delle tabelle dei pesi convenzionali nelle quali sono riportate le percentuali relative alle macrocategorie di lavorazione omogenee di cui si compone l'intervento. Tali tabelle, redatte nel rispetto delle indicazioni contenute nella Sezione 2.5 *"Procedure concernenti criteri e modalità per la stesura dei programmi di progettazione e costruzione e la gestione del controllo dell'avanzamento della progettazione e costruzione"* del CSA, dovranno fornire, per ciascuna macrocategoria di lavorazione omogenea, la composizione di dettaglio e le incidenze parziali delle singole voci che compongono ciascun lavoro. Le suddette tabelle saranno proposte dall'**Appaltatore** e dovranno essere definite e approvate dalla Direzione dei Lavori contestualmente allo sviluppo del Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio secondo i tempi indicati al successivo art. 12.7, lett. b), ossia entro 15 giorni dall'emissione di apposito ordine di servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

- 6.8.** Alla fine di ogni bimestre, il Direttore dei Lavori trasmetterà al Responsabile Unico del Procedimento, il S.A.L. che avrà emesso entro 30 giorni dalla data di rilevazione. Il Responsabile Unico del Procedimento - ove nulla osti - provvederà ad approvare il S.A.L. e ad emettere il relativo certificato di pagamento entro il termine di 45 giorni. Detto certificato è inviato ad **EXPO** in originale e due copie per l'emissione del mandato di pagamento ed



all'**Appaltatore** per l'emissione della fattura.

**6.9.** Nel certificato di pagamento dei Lavori verrà operata una ritenuta dello **0,50%**, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavori, da liquidarsi - nulla ostando - in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo Provvisorio, ove gli Enti competenti non abbiano comunicato a **EXPO**, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, eventuali inadempienze.

**6.10.** I pagamenti per l'esecuzione dei Lavori saranno effettuati entro **30 (trenta)** giorni fine mese dalla data di presentazione delle singole fatture. L'ammontare di ciascuna fattura dovrà riportare l'importo, determinato ai sensi del precedente comma 6.9, del certificato di pagamento cui la stessa è riferito.

**6.11.** L'**Appaltatore** si obbliga a corrispondere ad **EXPO** - secondo le modalità, tempistiche e disponibilità indicate al paragrafo 4.4.4 del CSA - tutti gli oneri dei servizi a pagamento relativi al campo base, messo a disposizione da **EXPO** e di cui l'**Appaltatore** è obbligato a fruire; tali oneri economici - da calcolarsi in base alle tariffe ivi pure indicate - saranno addebitati all'**Appaltatore** a mezzo di fattura semestrale e i pagamenti saranno compensati tra le **Parti**.

**6.12.** In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, in conformità a quanto previsto nel relativo atto costitutivo, ogni operatore economico costituente il raggruppamento/consorzio è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione dei Lavori di propria competenza. La mandataria/capogruppo ha l'onere di trasmettere ad **EXPO** le fatture emesse



dalle mandanti/consorziate e la documentazione delle stesse di cui al successivo comma 6.18, unitamente alle proprie. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria/capogruppo. In conformità a quanto previsto nel relativo atto costitutivo, la mandataria/capogruppo si obbliga al rispetto della L. 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti/consorziate.

**6.13.** Il conto finale dei Lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro **60 (sessanta)** giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

**6.14.** Il Responsabile Unico del Procedimento invita l'**Appaltatore** a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro **30 (trenta)** giorni.

**6.15.** La rata di saldo - in assenza di contestazioni relativamente all'esecuzione dei Lavori - è pagata **30 (trenta)** giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di collaudo provvisorio e della relativa fattura, previa prestazione della garanzia fideiussoria ex art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e di cui al successivo art. 10.2, lett b), del presente Contratto.

**6.16.** Il pagamento dei S.A.L. e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dei Lavori, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

**6.17.** Al termine dei Lavori e prima del saldo, l'**Appaltatore** dovrà consegnare ad **EXPO** una dichiarazione di assenza di eventuali richieste di risarcimento danni, da parte di terzi, provocati dall'**Appaltatore** medesimo o dai suoi incaricati alla data del saldo ovvero una fideiussione pari all'importo dei danni eventualmente lamentati e richiesti da terzi.

**6.18.** Tutti i pagamenti a favore dell'**Appaltatore** saranno subordinati all'acquisizione, da parte di **EXPO**, della documentazione di cui all'articolo 118

del Codice attestante la regolarità contributiva, nonché alla presentazione, da parte dell'**Appaltatore**, di idonea documentazione in ordine all'effettuazione ed al versamento dei trattamenti retributivi e delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché la regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori. L'**Appaltatore** dovrà, altresì, produrre idonea documentazione attestante il rispetto, da parte dei subappaltatori, di tutti gli obblighi inerenti ai rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, con particolare riferimento agli obblighi retributivi.

**6.19.** Ai sensi dell'art. 144, comma 4, del Regolamento, la misura del saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

## **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

**7.1 L'Appaltatore**, nel corso della redazione della progettazione esecutiva, si obbliga a tener conto dello stato dei luoghi - comprese le parti delle Opere eventualmente già realizzate da altri appaltatori - e del progetto esecutivo relativo alle parti delle Opere stesse, inclusi gli eventuali sviluppi costruttivi di quest'ultimo progetto redatti da altri appaltatori. Pertanto, nello sviluppo del Progetto Esecutivo delle Opere, l'**Appaltatore** - senza che ciò determini modifiche economiche o temporali all'esecuzione dell'Appalto - dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **(i)** adeguare il Progetto Esecutivo delle Opere a quello delle parti di Opere eventualmente già realizzate, ivi compresa la risoluzione di eventuali divergenze o incongruenze rilevate, anche effettuando a sua cura e spese rilievi, studi, indagini, verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelle contenute nel Progetto Definitivo; **(ii)** effettuare le modifiche tecnicamente e funzionalmente necessarie per la realizzazione a regola d'arte



delle Opere.

**7.2 L'Appaltatore** si obbliga a provvedere alla redazione del Progetto Esecutivo e a realizzare i Lavori, a propria cura e spese, con organizzazione dei mezzi necessari, gestione a proprio rischio e obbligo di risultato, nonché ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali e alle obbligazioni che, pur necessarie o utili, non siano state ivi indicate.

**7.3** In particolare - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'**Appaltatore** si obbliga a:

- redigere il Progetto Esecutivo, nel rispetto del Progetto Definitivo - fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 7.1. - del CSA e delle autorizzazioni e prescrizioni della Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti;
- svolgere le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, assumendo ogni altro onere inerente e connesso, nei tempi contrattualmente previsti;
- eseguire i Lavori - comprensivi di tutte le prestazioni, incluse quelle tecniche ed amministrative, anche non espressamente indicate nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali - in modo da garantire la perfetta realizzazione delle Opere e la loro funzionalità per la riuscita della Manifestazione Universale del 2015. I Lavori dovranno essere eseguiti in conformità al Progetto Esecutivo, con la massima diligenza, nel rispetto di tutte le autorizzazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni di **EXPO**, delle amministrazioni e degli enti competenti, comunque denominati, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia - e di quelle





eventualmente applicabili, che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione del presente Contratto - e delle prescrizioni e modalità di cui a tutti i Documenti Contrattuali e, in particolare, del CSA.

**7.4 L'Appaltatore** conosce e accetta il fatto che, contestualmente all'esecuzione dei Lavori oggetto del presente Contratto, avranno luogo sul Sito anche i lavori di realizzazione di Altri Interventi, necessari allo svolgimento della Manifestazione Universale del 2015 e all'allestimento del Sito. L'**Appaltatore**, pertanto, si obbliga ad eseguire i Lavori in modo da:

**a)** garantire il coordinamento necessario con tutti i soggetti che dovranno eseguire sull'Area gli Altri Interventi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli altri appaltatori individuati da **EXPO**, tra cui quello individuato in relazione all'appalto cd. di "rimozione interferenze" e all'appalto delle opere di Piastra;
- gli Allestitori, gli Sponsor e gli altri soggetti, diversi dagli appaltatori, incaricati a qualunque titolo da **EXPO** della realizzazione di Altri Interventi sul Sito;
- i soggetti incaricati, da ciascuno dei Paesi Partecipanti, della realizzazione dei Padiglioni Internazionali;
- ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, che - a qualsiasi titolo - sia stato autorizzato e/o incaricato da **EXPO**;

**b)** consentire a ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) di accedere all'Area, o a parti di essa, per l'esecuzione degli interventi e/o attività di propria competenza e fare tutto quanto possibile per consentire loro di rispettare i relativi tempi di esecuzione.



**7.5 L'Appaltatore** potrà ricorrere al subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dall'Offerta dell'**Appaltatore** e dai Documenti Contrattuali e, in particolare, si obbliga a rispettare quanto previsto al successivo art. 17.

**7.6** Nell'adempimento dei propri obblighi, l'**Appaltatore** provvede, in particolare, a proprio rischio e a sue esclusive cura e spese:

- (a) alla redazione del Progetto Esecutivo e all'adempimento di ogni altra attività connessa nel rispetto dei tempi previsti nel Cronoprogramma e nel Cronoprogramma di Ingegneria di Dettaglio, nonché all'esecuzione dei Lavori e all'adempimento di ogni altra attività connessa nei tempi previsti nel Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio;
- (b) alla redazione del Progetto Esecutivo e all'esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni di **EXPO** e/o di amministrazioni ed enti competenti;
- (c) alle attività necessarie per il Collaudo dei Lavori;
- (d) a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali e, comunque, dagli articoli 113, 129 e 111 del Codice, con le modalità previste nella Parte II, Titolo VI e Parte III, Titolo III, del Regolamento;
- (e) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., conformemente a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e

relativi allegati;

- (f) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione dei Lavori;
- (g) ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del Contratto - e quelle successive, eventualmente emanate in corso di esecuzione - fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai e a ritenere l'adempimento ricompreso nel corrispettivo contrattuale;
- (h) ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;
- (i) a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato all'Area all'Autorità di pubblica sicurezza, nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
- (j) a concedere accesso gratuito all'Area e a sostenere, in conformità a quanto disciplinato al paragrafo 2.3.6.3. del CSA, gli oneri che derivano dalle attività di comunicazione di **EXPO**;
- (k) a rispettare e a far rispettare ai propri subappaltatori e subaffidatari, le disposizioni di cui al *Protocollo di Legalità*, al *Protocollo a tutela della Sicurezza e Salute sul lavoro e della Legalità*, al *Protocollo di Intenti*, al *Protocollo e allegate Linee Guida per il Progetto Sicurezza e Prevenzione EXPO 2015*, al *Protocollo per la regolarità, la sicurezza del lavoro e la formazione nelle lavorazioni edili concernenti le opere di EXPO 2015*, alle



*Linee Guida Antimafia*, nonché ai protocolli che verranno anche successivamente stipulati e a ritenere detti obblighi ricompresi nel Corrispettivo contrattuale;

- (l) ad adottare - attraverso ogni possibile strumento, mezzo, opera, fornitura - ogni misura idonea a prevenire e mitigare gli effetti derivanti da eventi di Forza Maggiore;
- (m) ad assicurare, in qualsiasi momento, ai componenti della Direzione Lavori l'accesso all'Area e fornire agli stessi tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, anche attraverso la messa a disposizione di personale e materiale occorrenti per prove, controlli, misure e verifiche;
- (n) a garantire l'utilizzo di badge per l'accesso al Sito, l'installazione e l'impiego di sistemi GPS per la tracciabilità degli automezzi, assicurando l'utilizzo delle tecnologie richieste da **EXPO**; il tutto secondo quanto meglio descritto al paragrafo 4.4.3.1. del CSA;
- (o) a utilizzare la piattaforma informatica, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.4.2. del CSA, e a pagare ad **EXPO** il corrispettivo relativo alla licenza d'uso, secondo quanto previsto al paragrafo 4.4.2.2.3. del CSA;
- (p) a fornire al momento della Presa in Consegna Anticipata dei Lavori, o di parti degli stessi, i relativi pezzi di ricambio nelle quantità indicate nel Progetto Definitivo;
- (q) a collaborare, anche mettendo a disposizione manodopera e mezzi, con l'impresa che sarà selezionata per la gestione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della Piastra e/o delle Opere e/o degli altri manufatti insistenti sul Sito, in modo da garantire gli interventi della stessa impresa e il buono



stato manutentivo e funzionale delle Opere dal momento di ultimazione di ciascuna parte delle Opere stesse sino al termine dell'Appalto e, comunque, fino a quando l'**Appaltatore** non avrà consegnato - e non saranno stati accettati dalla DL - i documenti di cui ai paragrafi 4.6.8.9, 4.6.8.10 e 4.6.8.11. del CSA;

- (r) ad assicurare - in adempimento ai propri obblighi di garanzia di cui al successivo art. 10 - il ripristino, la riparazione e la sostituzione di difetti, difformità e guasti delle Opere o di parti delle stesse;
- (s) a redigere e consegnare i documenti di cui ai paragrafi 2.4. e 2.5. del CSA, nonché ad aggiornare gli stessi, secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.

**7.7 L'Appaltatore** non potrà per alcun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura con **EXPO** o con terzi o di sospensioni dei pagamenti a qualsiasi titolo, sospendere o rallentare la redazione della progettazione esecutiva e/o l'esecuzione dei Lavori, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori, rinunciando sin da ora all'eccezione di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c.

**7.8 L'Appaltatore** si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro - ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto - in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle



prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo **EXPO** da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire, e considerando detto onere ricompreso nel Corrispettivo.

**7.9 L'Appaltatore** si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia; l'**Appaltatore** si obbliga, altresì, a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, nonché le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L'**Appaltatore** si obbliga, altresì, a rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

**7.10 L'Appaltatore** si obbliga a richiedere e a fare ogni miglior sforzo per ottenere il rispetto da parte di tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie operanti in cantiere, nonché da parte di tutti i fornitori, di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL, CCPL dell'edilizia e Contratti Collettivi di Lavoro, stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali. Nel caso di inosservanza di tale obbligo, rimane salva la facoltà di **EXPO** di richiedere all'**Appaltatore** di rimuovere tempestivamente la situazione di irregolarità, assumendo ogni opportuno provvedimento, tra cui anche la risoluzione del contratto, e ogni altra idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori.

**7.11** A seguito del sopralluogo sull'Area e dello studio approfondito del Progetto Definitivo, l'**Appaltatore** riconosce ed accetta che all'interno dell'Area non

ad



potrà allestire un idoneo campo base al servizio di tutte le maestranze impegnate nell'esecuzione dei Lavori. L'**Appaltatore** si obbliga, pertanto, ad utilizzare il campo base allestito da **EXPO** per una capienza inferiore al numero di maestranze allo stesso necessarie per l'esecuzione dei Lavori, secondo le modalità, i tempi e le disponibilità meglio specificati al paragrafo 4.4.4. del CSA ed a corrisponderne i relativi oneri - compresi quelli relativi ai servizi di cui è obbligato a fruire - ivi pure indicati. È obbligo dell'**Appaltatore** allestire un eventuale ulteriore campo base, o provvedere diversamente alla propria organizzazione, qualora tale campo base non sia disponibile fin dall'inizio dei Lavori o non sia sufficiente per le esigenze organizzative dell'**Appaltatore** stesso. È, altresì, obbligo dell'**Appaltatore** individuare uno spazio all'interno dell'Area dove procedere all'installazione esclusivamente dei propri uffici di cantiere, ferme restando le postazioni già individuate nel campo base allestito da **EXPO** per gli uffici della Committenza, della Direzione Lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

## **ARTICOLO 8 – OBBLIGHI INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CONTROLLI ANTIMAFIA**

**8.1 L'Appaltatore** dichiara di conoscere integralmente e di accettare espressamente il *Protocollo di Legalità* ed il sistema sanzionatorio ivi contenuto e si assume - e si impegna a far assumere dai propri Subcontraenti - tutti gli adempimenti e gli obblighi ivi previsti a suo carico al fine della piena e corretta attuazione del medesimo. In particolare, l'**Appaltatore** accetta espressamente e si obbliga a far accettare espressamente alle società e alle imprese Subcontraenti e Terze subcontraenti interessate:



- a) l'applicazione da parte di **EXPO** della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 del *Protocollo di Legalità*;
- b) la revoca degli affidamenti o la risoluzione del contratto o Subcontratto per i casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche intervenute a qualsiasi titolo presso le suddette società e imprese;
- c) i casi di risoluzione automatica del contratto o revoca dell'affidamento da parte di **EXPO** o dell'**Appaltatore** indicati all'articolo 2, commi 8 e 10, all'articolo 3, commi 2 e 3, e all'articolo 4, comma 2, dello stesso *Protocollo di Legalità*.

**8.2** L'**Appaltatore** si obbliga a trasmettere ad **EXPO** - con le modalità telematiche previste al paragrafo 4.4.2. del CSA - tutti i dati previsti dal *Protocollo di Legalità*, relativi alle società e alle imprese Subcontraenti e Terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'Appalto.

**8.3** L'obbligo di conferimento dei dati di cui al comma 2 sussiste relativamente a:

- a) tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall'**Appaltatore** ed autorizzati/approvati da **EXPO** per qualunque importo;
- b) i contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'**Appaltatore** per qualunque importo;
- c) i contratti e subcontratti conclusi dai Subcontraenti e/o dai Terzi subcontraenti ed autorizzati/approvati da **EXPO** per qualunque importo;
- d) le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata;
- e) gli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Appalto ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione stessa.



**8.4. L'Appaltatore** accetta, e si impegna a far accettare dai Subcontraenti e dai Terzi Subcontraenti, il sistema sanzionatorio previsto dal *Protocollo di Legalità*, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione dei contratti o subcontratti nei casi di reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di **EXPO** nei casi previsti dallo stesso *Protocollo di Legalità*.

**8.5** Fermo restando l'obbligo di denuncia dei fatti alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria, l'**Appaltatore** si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di Milano, dandone comunicazione ad **EXPO**:

**a)** di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti suoi, degli eventuali altri componenti la compagine sociale o dei loro familiari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono soggetti a tale obbligo di comunicazione: richieste di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti o furti di beni personali; danneggiamenti o furti in cantiere;

**b)** di ogni illecita richiesta di denaro o di altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'Appalto nei confronti di un suo rappresentante o dipendente.

A tal fine, l'**Appaltatore** si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi



vengano posti in essere.

**8.6 L'Appaltatore** si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria, informando della denuncia **EXPO** e la Prefettura di Milano, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ad esso formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dell'Appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

**8.7 L'Appaltatore** si obbliga ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati da **EXPO** con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle Opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi/protocolli.

**8.8 L'Appaltatore** si obbliga a procedere al distacco di manodopera, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione di **EXPO** all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte di **EXPO**, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 sull'impresa distaccante. Per ogni altro caso di distacco di manodopera da parte di soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei Lavori, l'**Appaltatore** si obbliga ad inviare ad **EXPO** i dati ai sensi del precedente comma 8.2.

**8.9 L'Appaltatore** si obbliga:

- a mettere a disposizione di **EXPO** per la successiva immissione nell'Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in



cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;

- a mettere a disposizione del GICEX, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;

- mettere a disposizione del GICEX, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del d.P.R. 445/2000.

**8.10** Al fine di consentire le verifiche di competenza di **EXPO**, della Prefettura di Milano, degli organi di Polizia e della Direzione Lavori, l'**Appaltatore** deve individuare il Referente di Cantiere che dovrà inserire settimanalmente, all'interno della Banca Dati, il Settimanale di Cantiere.

**8.11** Il Settimanale di Cantiere deve contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa: alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso **Appaltatore** in caso di esecuzione diretta, il Subcontraente ovvero il Terzo Subcontraente), dei mezzi dell'**Appaltatore**, del Subcontraente, del Terzo Subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano fornitura, nella settimana di riferimento, di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.



- 8.12** Il Referente di Cantiere ha l'obbligo di inserire tempestivamente nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati.
- 8.13** L'**Appaltatore** si obbliga, tramite il Referente di Cantiere di cui al precedente comma 8.11 del presente Contratto, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, a garantire il corretto svolgimento dell'Appalto utilizzando soltanto le maestranze, le attrezzature, i macchinari e tecnici segnalati.
- 8.14** L'**Appaltatore** si obbliga a far rispettare il *Protocollo di Legalità* ai propri Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle dei precedenti commi 8.1, 8.5, 8.6, 8.9 e del successivo art. 21.1. lettere e) e q) - e l'allegazione dello stesso *Protocollo di Legalità* al Subcontratto stipulato, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con ciascun Terzo Subcontraente.
- 8.15** L'**Appaltatore** si obbliga ad inserire in ogni Subcontratto dallo stesso stipulato una clausola che ne condizioni sospensivamente l'accettazione alla preventiva acquisizione, da parte di **EXPO**, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 a carico del cessionario.

## **ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 9.1** L'**Appaltatore** ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e - con la sottoscrizione del presente Contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta L. 136/2010.
- 9.2** A tal fine, l'**Appaltatore** ha l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane





S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**9.3** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e il Codice Unico di Progetto (CUP), come identificati nelle premesse al presente Contratto.

**9.4** Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, l'**Appaltatore** ha dichiarato gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto, secondo quanto indicato nel Modello di cui al precedente art. 1.2, lett. e), n. (v), del presente Contratto, ai sensi della lett. j) delle Premesse.

**9.5** In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla L. 136/2010, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 21 del presente Contratto.

**9.6** L'**Appaltatore** si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri Subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla L. 136/2010.

**9.7** In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto



previsto nell'atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai consorzi ordinari di concorrenti secondo quanto previsto dagli artt. 34, comma 1, lett. e) e 37 del Codice.

**9.8 EXPO** ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti dall'**Appaltatore** con tutti i subappaltatori e tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dall'Appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

**9.9** [(**eventuale**) *in ipotesi, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al Progettista Indicato*].

## **ARTICOLO 10 – GARANZIE**

**10.1** Le **Parti** danno atto che l'**Appaltatore** ha consegnato ad **EXPO**, contestualmente alla stipula del presente Contratto, la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice e ai documenti di gara, per un importo di Euro [●], nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. L'**Appaltatore**, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento, è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della cauzione di cui **EXPO** si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sui ratei di prezzo da corrispondere all'**Appaltatore**. Nel caso di perizia di variante in corso d'opera, l'**Appaltatore** è obbligato ad integrare proporzionalmente l'importo della suddetta cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice.

**10.2** L'**Appaltatore** presterà, altresì, in conformità al relativo schema-tipo allegato al D.M. 123 del 2004:



a) la garanzia fideiussoria di cui all'art. 124, commi 1 e 2, del Regolamento;

b) la garanzia fideiussoria di cui all'art. 141, comma 9, del Codice.

**10.3** Le **Parti** danno atto che la cauzione di cui al precedente comma 1 è estesa a tutto il periodo di durata dell'Appalto.

**10.4** L'**Appaltatore** è tenuto, ai sensi dell'art. 1667 c.c., a garantire **EXPO** per le difformità e i vizi delle Opere, anche se **EXPO** ha accettato le Opere o le difformità e i vizi erano da quest'ultima riconosciuti o conoscibili. In particolare, fino al termine di tale periodo di garanzia, l'**Appaltatore** sarà tenuto ad intervenire senza indugio - e, in particolare, senza pregiudicare in alcun modo lo svolgimento dell'Esposizione Universale del 2015 - per eventuali operazioni di riparazione e ripristino occorrenti.

A tal fine, l'**Appaltatore** dovrà rifare, sostituire, riparare nel più breve tempo possibile e senza compenso alcuno, secondo le modalità e le tempistiche definite da **EXPO** e dalla Direzione Lavori, quelle parti delle Opere che, a partire dalla eventuale Presa in Consegna Anticipata delle stesse, risultassero difettose o inadeguate. L'**Appaltatore** accetta, altresì, che - in deroga all'art. 1667 c.c. - **EXPO** possa denunciare vizi o difformità entro 120 giorni dalla scoperta.

**10.5** Tale garanzia deve coprire, a titolo esemplificativo:

- a. difetti e/o non conformità di costruzione o di montaggio;
- b. guasti hardware (ad es.: guasti di schede o di componenti elettrici o elettronici);
- c. malfunzionamenti o irregolarità delle componenti software (i cosiddetti "buchi" software), non evidenziati durante i diversi successivi livelli di collaudo;



d. difformità e/o non conformità esecutive e funzionali rispetto al presente Contratto, al CSA, ai Documenti Contrattuali e al Progetto Esecutivo, nel caso in cui non siano state precedentemente segnalate dall'**Appaltatore** o dalla Direzione Lavori, anche se esplicitamente approvate da **EXPO**.

**10.6** L'**Appaltatore** è tenuto, ai sensi dell'art. 1669 c.c., a garantire **EXPO** per la rovina (o il pericolo di rovina) totale o parziale delle Opere e per tutti i gravi vizi/difetti che possono compromettere o compromettono la funzionalità delle stesse, diminuendo il normale godimento per l'uso cui sono destinate e che incidano sia su elementi essenziali delle strutture sia su elementi secondari ed accessori. L'**Appaltatore** accetta, altresì, che - in deroga all'art. 1669 c.c. - **EXPO** possa denunciare vizi o difformità entro 600 giorni dalla scoperta.

#### **ARTICOLO 11 – POLIZZE ASSICURATIVE**

**11.1** L'**Appaltatore** ha consegnato ad **EXPO**, contestualmente alla stipula del presente Contratto, la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 111 del Codice e dell'art. 269 del Regolamento - rilasciata dalla compagnia assicurativa [●] autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea - per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività ad essa connesse, con decorrenza dalla data di stipula del presente Contratto e sino alla data d'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Tale polizza copre, ai sensi del citato articolo 111 del Codice, i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo, che abbiano determinato a carico di **EXPO** nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, ai sensi dell'art. 269, commi 1, 2 e 3, del Regolamento, e deve avere un massimale pari ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).



**11.2. L'Appaltatore** ha altresì consegnato ad **EXPO**, contestualmente alla stipula del presente Contratto, la polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del Codice ed all'art. 125 del Regolamento, a copertura:

**(a1)** dei danni subiti da **EXPO** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori, con i seguenti massimali:

i) partita 1 – opere in esecuzione: massimale pari ad Euro [•] **[importo contrattuale]**;

ii) partita 2 – opere preesistenti: massimale pari ad **Euro 5.500.000,00**;

iii) partita 3 – demolizione e sgombero: massimale pari ad **Euro 100.000,00**;

**(a2)** della responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione dei Lavori, il cui massimale sarà pari ad **Euro 5.000.000,00** (cinquemilioni/00) per sinistro.

**11.3** La copertura assicurativa di cui al precedente comma 11.2 decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dei Lavori o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato, e dovrà espressamente prevedere la qualifica di terzi ad **EXPO** e ai dipendenti e consulenti di **EXPO**.

**11.4** L'**Appaltatore**, 10 giorni prima della data fissata per il Collaudo dei Lavori, si obbliga a consegnare ad **EXPO**, ai sensi dell'art. 129, comma 2, del Codice e dell'art. 126 del Regolamento:

**(b.1)** una polizza indennitaria decennale, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dei Lavori, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un massimale pari al 40% del valore delle Opere realizzate;




**(b.2)** una polizza della responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dei Lavori, con un massimale non inferiore ad **Euro 5.000.000,00** (cinquemilioni/00).

In considerazione del carattere temporaneo delle Opere, gli importi di cui ai predetti massimali potranno essere ridotti da **EXPO** proporzionalmente rispetto al valore delle parti di Opere che eventualmente saranno demolite al termine dell'Esposizione Universale del 2015.

**11.5** Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'**Appaltatore**.

**11.6** L'**Appaltatore** dovrà consegnare ad **EXPO**, prima della data di Consegna dei Lavori, i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza di cui al precedente comma 11.2, ed entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dei Lavori, i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze di cui al precedente comma 11.4.

**11.7** Resta in ogni caso inteso che l'**Appaltatore** è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività ad **EXPO** ed ai dipendenti e consulenti di **EXPO**, e a terzi in genere, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione dell'Appalto e, di conseguenza, in nessun caso potrà invocare la responsabilità di **EXPO** per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo, obbligandosi a tenere indenne e manlevare **EXPO** da qualsiasi richiesta o condanna di risarcimento danno proveniente da qualsiasi terzo, sostenendo altresì ogni spesa (tecnica, legale





ecc.) necessaria o collegata a tali situazioni.

**11.8 EXPO** si riserva di stipulare direttamente, in tutto o in parte, le assicurazioni di cui al presente articolo che, in tal caso, saranno prestate anche a favore dell'**Appaltatore** (ai sensi dell'art. 1891 c.c.). I relativi costi saranno addebitati all'**Appaltatore**.

**11.9** Le predette polizze assicurative devono essere prestate in conformità agli schema-tipo allegati al D.M. 123 del 2004.

## **ARTICOLO 12 – TERMINI DI ESECUZIONE**

**12.1** L'**Appaltatore**, secondo le modalità e la tempistica previsti nel CSA e negli altri Documenti Contrattuali ivi richiamati, è tenuto ad ultimare l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto entro il Termine Finale dell'Appalto, pari a **272 (duecentosettantadue) giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dall'apposito Ordine di Servizio con cui il Responsabile Unico del Procedimento dispone l'avvio delle attività oggetto del presente Appalto.

**12.2** Fatto comunque salvo il Termine Finale dell'Appalto, l'**Appaltatore** ha altresì l'obbligo di rispettare le seguenti *Milestones*:

- a. ordine definitivo di produzione in officina delle strutture di tutti i Cluster, previa consegna ad EXPO degli elaborati esecutivi/costruttivi delle strutture in carpenteria metallica, entro 30 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dall'apposito Ordine di Servizio con cui il Responsabile Unico del Procedimento dispone l'avvio delle attività oggetto del presente Appalto;**
- b. termine delle strutture padiglioni di tutti i Cluster, entro 185 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dall'apposito Ordine di Servizio con cui il Responsabile Unico del Procedimento dispone l'avvio delle attività oggetto del presente Appalto;**



c. **termine delle lavorazioni di predisposizione impianti di tutti i Cluster**, entro **232 giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dall'apposito Ordine di Servizio con cui il Responsabile Unico del Procedimento dispone l'avvio delle attività oggetto del presente Appalto.

**12.3 L'Appaltatore**, secondo le modalità e la tempistica prevista dal Cronoprogramma, ha l'obbligo di ultimare i Lavori entro il Termine Finale dell'Appalto.

**12.4 L'Appaltatore**, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta di ricevere la Consegna dei Lavori anche parziale, successivamente all'intervenuta approvazione formale di una o più parti del Progetto Esecutivo, fermo restando l'obbligo di ultimare i Lavori medesimi entro il Termine Finale dell'Appalto. **L'Appaltatore**, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta altresì che la Consegna dei Lavori, anche parziale, potrà avere ad oggetto porzioni dell'Area, interessata dai relativi Lavori, le quali potranno essere consegnate in vari momenti successivi, anche mediante consegne contestuali di due o più porzioni dell'Area medesima. Anche in tale ipotesi resta fermo in ogni caso - e **l'Appaltatore** accetta - l'obbligo di ultimare i Lavori entro il Termine Finale dell'Appalto. Resta fermo, altresì, quanto previsto al precedente art. 4.5, lett. b), del presente Contratto.

**12.5 L'Appaltatore** si obbliga ad organizzare la redazione del Progetto Esecutivo e l'esecuzione dei Lavori in modo compatibile con le modalità di consegna descritte al precedente comma 12.4 e ad eseguire tali attività nel rispetto dei termini di cui ai precedenti commi 12.1, 12.2. e 12.3, e rinuncia sin da ora ad iscrivere riserve riferite alle modalità stesse. **L'Appaltatore** dichiara, altresì, che ogni onere e costo derivante dalla Consegna dei Lavori, anche parziale, e



dalle eventuali singole consegne di porzioni di Area, effettuate in tempi anche diversi tra loro e successivi alla Consegna dei Lavori, è compreso nel Corrispettivo contrattuale e rinuncia a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo o somma, a qualsiasi titolo, anche di risarcimento del danno.

**12.6** Al termine delle attività oggetto del presente Appalto correlate al raggiungimento di ciascuna delle *Milestones* di cui al precedente comma 12.2, lett. b) e c), l'Area interessata dai relativi Lavori rimarrà nella disponibilità e sotto la custodia dell'**Appaltatore** e le parti di Opere realizzate, ivi comprese porzioni delle stesse, saranno eventualmente oggetto di Presa in Consegna Anticipata, da parte di **EXPO**, solo in seguito ad espressa richiesta di quest'ultimo e qualora sussistano, a tal fine, le condizioni di legge e contrattuali.

**12.7** L'**Appaltatore**, secondo le modalità e la tempistica prevista dalla Sezione 2.5 *"Procedure concernenti criteri e modalità per la stesura dei programmi di progettazione e costruzione e la gestione del controllo dell'avanzamento della progettazione e costruzione"* del CSA, deve ultimare:

- (a) la redazione del Cronoprogramma di Ingegneria di Dettaglio, entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dall'emissione di apposito ordine di servizio con cui il Responsabile Unico del Procedimento ne dispone l'inizio. Tale Cronoprogramma di Ingegneria di Dettaglio dovrà essere fornito ad **EXPO** anche in formato editabile *Primavera Project Management P6* o in altro formato compatibile, direttamente leggibile dalla stessa senza alcuna ulteriore elaborazione (formato .xer);
- (b) la redazione del Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio, entro 15 giorni dall'emissione di apposito ordine di servizio con cui il Responsabile



Unico del Procedimento ne dispone l'inizio. Tale Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio dovrà essere fornito ad **EXPO** anche in formato editabile *Primavera Project Management* P6 o in altro formato compatibile, direttamente leggibile dalla stessa senza alcuna ulteriore elaborazione (formato .xer).

**12.8** Nella determinazione dei termini, di cui al presente articolo, si è già tenuto conto delle previsioni dell'incidenza, nell'esecuzione dei Lavori, di 60 giorni, anche non consecutivi, per andamento stagionale sfavorevole per ciascun anno solare, anche rientranti nelle ipotesi di Forza Maggiore di cui al successivo art. 22. L'**Appaltatore**, pertanto, accetta che - entro tale limite - non avrà diritto ad alcuna proroga per recuperare i rallentamenti e le sospensioni, salvo diversi accordi con **EXPO/D.L.** sui termini di cui alle *Milestones* interessate dagli eventi e fermo il Termine Finale dell'Appalto. Non potranno, inoltre, essere concesse proroghe per le situazioni elencate al precedente art. 7.4.

**12.9** Qualora sia necessario un incremento dei fattori produttivi al fine di garantire il rispetto del Termine Finale dell'Appalto, l'**Appaltatore** si obbliga a provvedere in tal senso, secondo le modalità che saranno concordate con **EXPO**.

### **ARTICOLO 13 – COLLAUDO**

**13.1** Le operazioni di Collaudo, le facoltà e gli obblighi delle **Parti** - ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nei commi seguenti del presente articolo - sono disciplinati alla Sezione 4.7. del CSA.

**13.2** L'**Appaltatore**, a propria cura e spese, si obbliga a mettere a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,



compreso quanto necessario al collaudo statico.

**13.3** Resta a cura e a carico dell'**Appaltatore** provvedere a sistemare e rimettere in pristino le parti delle Opere che sono state alterate nell'esecuzione di tali verifiche.

**13.4** Nel caso in cui l'**Appaltatore** non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'**Appaltatore** inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'**Appaltatore**.

**13.5** Sono ad esclusivo carico dell'**Appaltatore** le spese di visita del personale di **EXPO** per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'**Appaltatore**.

**13.6** L'**Appaltatore** si obbliga, altresì, a partecipare al collaudo delle parti delle Opere realizzate da altri appaltatori, in quanto collegate con l'oggetto del presente Appalto, assumendosene i relativi oneri ai sensi di quanto previsto alla Sezione 4.7 del CSA.

#### **ARTICOLO 14 – PENALI**

**14.1** In caso di ritardata o difforme esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si applicheranno all'**Appaltatore** le penali previste nel presente articolo.

**14.2** In caso di mancato rispetto del Termine Finale dell'Appalto, di cui al precedente art. 12.1, sarà applicata una penale dell'uno per mille sull'ammontare contrattuale, pari ad € [●], per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato. Detta penale si cumula con quelle previste ai successivi commi 14.3 e 14.4.



**14.3** In caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini correlati alle *Milestones*, di cui al precedente art. 12.2, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto al raggiungimento delle stesse, una penale giornaliera come di seguito definita:

- a. ordine definitivo di produzione in officina delle strutture di tutti i Cluster, previa consegna ad EXPO degli elaborati esecutivi/costruttivi delle strutture in carpenteria metallica:** penale dell'uno per mille sull'importo di Euro [●];
- b. termine delle strutture padiglioni di tutti i Cluster:** penale dell'uno per mille sull'importo di Euro [●];
- c. termine delle lavorazioni di predisposizione impianti di tutti i Cluster:** penale dell'uno per mille sull'importo di Euro [●].

Ai fini del calcolo delle penali sopra elencate, gli importi delle lavorazioni correlati alle singole *Milestones* di cui al precedente art. 12.2, lett. a), b) e c), si intendono al netto del ribasso offerto in gara dall'**Appaltatore**.

**14.4** Il mancato rispetto del termine di consegna del Cronoprogramma di Ingegneria di Dettaglio, di cui al precedente art. 12.7, lett. a), determinerà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all'art. 4.1, lett. a), per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine. Il mancato rispetto del termine di consegna del Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio, di cui al precedente art. 12.7, lett. b), determinerà l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo per l'esecuzione dei Lavori di cui all'art. 4.1, lett. b), degli oneri della sicurezza, di cui all'art. 4.1, lett. c), del Contratto, e del costo della manodopera, di cui all'art. 4.1, lett d), per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine.





- 14.5** Le penali di cui ai precedenti commi 14.2 e 14.3, che complessivamente non potranno superare il 10% dell'ammontare netto del Corrispettivo, comprensivo delle varianti, trovano applicazione cumulativamente. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi 14.6 e 14.7, nel caso in cui l'importo delle penali superi il predetto valore del 10%, **EXPO** ha il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi del successivo art. 21.
- 14.6** In caso di eventuali ritardi imputabili all'**Appaltatore** rispetto al Termine Finale dell'Appalto, di cui al precedente art. 12.1, superiore a 30 giorni, naturali e consecutivi, può essere dichiarata la risoluzione del Contratto, a discrezione di **EXPO** e senza obbligo di ulteriore motivazione.
- 14.7** In caso di eventuali ritardi dell'**Appaltatore** rispetto alle scadenze stabilite per le *Milestones* di cui al precedente art. 12.2, superiore a 15 giorni, naturali e consecutivi, **EXPO** ha diritto, senza obbligo di motivazione, di disporre la risoluzione del presente Contratto.
- 14.8** In aggiunta alle penali, l'**Appaltatore** è tenuto al risarcimento dei maggiori danni sopportati da **EXPO** a causa dei ritardi o degli inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente Contratto.
- 14.9** Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 14.3, le penali verranno applicate in occasione della prima contabilizzazione utile delle lavorazioni effettuate ai fini del S.A.L., registrate secondo apposita procedura di contabilizzazione e, in caso di incapienza, in occasione dei S.A.L. successivi. Resta salvo il diritto di **EXPO** di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva prestata dall'**Appaltatore**.
- 14.10** Resta salva la facoltà di **EXPO**, ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali, di rivalersi sulla cauzione



definitiva prestata dall'**Appaltatore**.

**14.11** Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l'**Appaltatore** dall'obbligo di portare a completamento le attività oggetto del Contratto.

## **ARTICOLO 15 – VARIANTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE E IN CORSO D'OPERA - LAVORI COMPLEMENTARI - MODIFICHE AL CONTRATTO**

**15.1** Fatte salve le eventuali deroghe che **EXPO** potrà applicare ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. 43/2013, convertito con L. 24 giugno 2013, n. 71 (e che sono richiamate con effetto vincolante e normativo nel presente Contratto e al cui rispetto l'**Appaltatore** si obbliga), si conviene quanto segue.

**15.2** Il Progetto Esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo, salvo quanto disposto dal successivo comma 15.3. Sono, altresì, ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'Appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento del Corrispettivo.

**15.3** Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice - ai sensi di quanto indicato al successivo comma 15.4 - le variazioni da apportarsi al Progetto Esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento. **EXPO** procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del Progetto Definitivo, le variazioni e gli oneri



da apportarsi al Progetto Esecutivo sono a carico dell'**Appaltatore**.

**15.4** Fermo restando quanto previsto al comma 15.1, sono ammesse varianti in corso d'opera ai sensi degli articoli 132 del Codice e 161 del Regolamento; in particolare, possono essere ammesse varianti in corso d'opera, sentito il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento, qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle Opere o di parti di esse, e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione delle Opere, ovvero l'utilizzazione delle stesse; in tal caso il Responsabile Unico del Procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio, all'**Appaltatore** e al progettista.

L'**Appaltatore** non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo o ad altra somma a qualsiasi titolo, ad eccezione dell'importo dei lavori in variante,



come definito in perizia.

**15.5** Nelle ipotesi di cui al precedente comma 15.4, le varianti in corso d'opera potranno essere richieste da **EXPO** all'**Appaltatore** o proposte dall'**Appaltatore**. In tale ultima ipotesi, entro 10 giorni, o altro termine indicato da **EXPO**, l'**Appaltatore** provvederà a comunicare i lavori ritenuti necessari, con l'indicazione delle relative quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e la valutazione dell'importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dei prezzi unitari riportati nel documento progettuale "*Elenco prezzi unitari*", o, in difetto, nell'"*Elenco Prezzi del Comune di Milano per l'esecuzione di lavori pubblici e manutenzione - Edizione 2012*" o, in difetto, nel listino "*Prezzi informativi delle Opere Edili di Milano*", edito dalla C.C.I.A.A. di Milano - edizione del secondo trimestre del 2013, assoggettati tutti al ribasso offerto dall'**Appaltatore**.

**15.6** Qualora negli elenchi prezzi, indicati al precedente comma 15.5, non siano previsti alcuni prezzi per i Lavori in variante, si procede in base ai prezzi ricavati da specifiche indagini di mercato, assoggettati al ribasso offerto dall'**Appaltatore**, secondo i criteri indicati all'art. 163 del Regolamento.

**15.7** Nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dell'**Appaltatore**, **EXPO** comunicherà all'**Appaltatore** medesimo le determinazioni in merito all'autorizzazione ad eseguire la variante.

**15.8** Ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo del Codice, non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i Lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri Lavori delle categorie di lavoro dell'Appalto e che non comportino



un aumento dell'importo dei Lavori.

**15.9** Ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo del Codice, sono, inoltre, ammesse, nel limite del 5% dell'importo per l'esecuzione dei Lavori, nell'esclusivo interesse di **EXPO** le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle Opere e alla loro funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione delle Opere, al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.

**15.10A** tal fine **EXPO** dovrà dare tempestiva comunicazione all'**Appaltatore**, indicando le varianti richieste con l'adeguata motivazione ai sensi di legge. In tal caso l'**Appaltatore** dovrà adeguare i Lavori concordando con **EXPO**, prima di realizzare tali Lavori, il relativo importo, calcolato sulla base dell'elenco dei prezzi unitari di cui al Progetto Esecutivo.

**15.11** Non sono ammesse varianti in corso d'opera che non rientrino nei casi sopra specificati, cosicché l'eventuale esecuzione delle stesse da parte dell'**Appaltatore** comporterà, previa valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, oltre al risarcimento del danno, l'obbligo, su richiesta di **EXPO**, di eliminare le stesse a cura e spese dell'**Appaltatore**, senza che lo stesso possa pretendere alcun rimborso.

**15.12** In ogni caso, tutte le proposte di variante dell'**Appaltatore** dovranno essere predisposte e presentate tenendo in considerazione anche i tempi necessari per l'approvazione delle stesse e per il rispetto del Termine Finale



dell'Appalto, così da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei Lavori. Restano a totale carico dell'**Appaltatore** i maggiori tempi derivanti dalla non tempestiva presentazione delle proposte di variante.

**15.13** In conformità all'art. 57 del Codice, anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. 43/2013, convertito con L. 24 giugno 2013, n. 71, possono essere affidati all'**Appaltatore** lavori complementari, non ricompresi nell'oggetto del presente Appalto. In tale ipotesi, entro 15 giorni o altro termine concordato tra le **Parti**, l'**Appaltatore** comunicherà ad **EXPO/DL** la stima dei tempi di realizzazione dei lavori complementari richiesti e l'importo degli stessi.

**15.14** Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le **Parti**, in forma scritta.

#### **ARTICOLO 16 – DIMINUZIONE DEI LAVORI**

**16.1** Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 del Codice, **EXPO** può sempre ordinare all'**Appaltatore**, previo pre-avviso, l'esecuzione dei Lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Contratto, ai sensi dell'art. 162, comma 1, del Regolamento e senza che nulla spetti all'**Appaltatore** a titolo di indennizzo.

#### **ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO**

**17.1** L'affidamento in subappalto delle prestazioni afferenti alla redazione del Progetto Esecutivo è ammesso nei limiti di cui all'art. 91, comma 3, del Codice, conformemente all'Offerta dell'**Appaltatore**. In tal caso, l'**Appaltatore** è tenuto al rispetto dell'art. 118 del Codice, della L. 136/2010, della propria Offerta e di tutta la normativa in materia, nonché delle disposizioni più restrittive previste dal *Protocollo di Legalità* e dalle Linee Guida, in quanto compatibili.





- 17.2** L'affidamento in subappalto, o cottimo, dei Lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste agli articoli 37, comma 11, e 118 del Codice, dall'art. 170 del Regolamento, dalla L. 136/2010, dalla normativa applicabile in materia, dalla disciplina di gara, dall'Offerta dell'**Appaltatore** e dai Documenti Contrattuali. L'**Appaltatore** si obbliga, altresì, al rispetto di tutte le disposizioni, anche più restrittive, previste dal *Protocollo di Legalità* e dalle Linee Guida, anche ai sensi di quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
- 17.3** L'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione di **EXPO**, a condizione che l'**Appaltatore** abbia indicato all'atto dell'Offerta le prestazioni, o le parti di esse, che intenda subappaltare o concedere in cottimo, anche con riferimento alle categorie indicate nella documentazione di gara.
- 17.4** Il subappalto o cottimo verrà autorizzato da **EXPO** solo ove ricorrano tutti i presupposti previsti dal Codice, dal Regolamento, dalla disciplina di gara e da tutte le norme vigenti in materia, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni e/o proroghe del Termine Finale dell'Appalto di cui all'art. 12.1 e/o delle *Milestones* di cui all'art. 12.2, né per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi, né per iscrivere riserva; pertanto, l'**Appaltatore** si obbliga a tenere in considerazione, nella propria programmazione delle attività, i tempi necessari per il rilascio delle autorizzazioni.
- 17.5** L'**Appaltatore** si obbliga, ai fini dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione, al rispetto della procedura contenuta nel paragrafo 2.3.5. del CSA, cui si rinvia.
- 17.6** L'affidamento delle prestazioni in subappalto o cottimo comporta i seguenti



obblighi:

- a) l'**Appaltatore** deve praticare, per i Lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20%;
- b) l'**Appaltatore** corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; **EXPO**, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore dei Lavori in fase di esecuzione, è tenuta alla verifica della presente disposizione;
- c) l'**Appaltatore** è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- e) i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione della documentazione di cui all'art. 118, comma 6, del Codice;
- f) le imprese subappaltatrici devono rispettare integralmente le previsioni di cui alla L. 136/2010.

**17.7** Le **Parti** danno atto che **EXPO** resta estranea ad ogni rapporto tra i subappaltatori e l'**Appaltatore**, restando a carico di quest'ultimo l'obbligo di manlevare integralmente **EXPO** da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma la responsabilità dell'**Appaltatore** verso **EXPO** per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di ogni terzo incaricato



dall'**Appaltatore** per la realizzazione dell'Appalto.

**17.8** Fermo restando quanto previsto all'art. 37, comma 11, del Codice e al successivo comma 17.9, **EXPO** non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L'**Appaltatore** è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato e, comunque, in allegato alla fattura per il pagamento dei S.A.L. ai sensi del precedente art. 6, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate, relative ai pagamenti corrisposti per le prestazioni affidate in subappalto, nonché - ai sensi dell'art. 15 della L. 180/2011 - per quelle relative ai subcontratti di forniture.

Qualora l'**Appaltatore** non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e/o dei subcontraenti di forniture, entro il predetto termine, e comunque in allegato alle fatture di pagamento dei S.A.L., **EXPO** sospende il successivo pagamento a favore dell'**Appaltatore**.

Qualora l'**Appaltatore** motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei Lavori eseguiti dal subappaltatore - e sempre che quanto contestato sia accertato dal Direttore dei Lavori - **EXPO** sospende i pagamenti a favore dell'**Appaltatore** limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

**17.9** In caso di subappalto di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o da rilevante complessità tecnica di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori affidato, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, **EXPO** provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; in



tal caso l'**Appaltatore** ha l'obbligo di comunicare ad **EXPO** la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.

**17.10** L'esecuzione dei Lavori affidati in subappalto o cottimo non può formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo, fatto salvo quanto previsto all'art. 170, comma 2, del Regolamento.

**17.11** Conformemente a quanto prescritto dal *Protocollo di Legalità*, il regime delle informazioni antimafia di cui all' art. 91 del D.Lgs. 159/2011 è esteso a tutti i subappalti e subcontratti, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, salvo i contratti di cui al successivo comma 17.13. Prima di stipulare ciascuno dei predetti subappalti e subcontratti l'**Appaltatore** dovrà dunque fornire ad **EXPO**, al fine del rilascio da parte di quest'ultima dell'autorizzazione alla stipula, i dati di cui al paragrafo 4.4.2. del CSA, conformemente a quanto previsto nel *Protocollo di Legalità*, secondo le modalità ivi prescritte. L'obbligo di cui al presente comma - ad eccezione di quello di fornire una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia dei soci, degli amministratori e direttori tecnici delle società contraenti e sub-contraenti - non sussiste qualora il subappaltatore o il subcontraente sia iscritto negli elenchi di cui all'art. 3.4. delle Linee Guida.

**17.12** Le prescrizioni di cui al precedente comma sussistono per tutti i contratti ed i subcontratti stipulati dall'**Appaltatore**, indipendentemente dal loro importo e, con particolare riferimento, alle seguenti tipologie di prestazioni:

- 1) trasporto di materiale a scarica;
- 2) smaltimento di rifiuti;
- 3) fornitura e/ trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;



- 4) noli a freddo di macchinari;
- 5) fornitura di ferro lavorato;
- 6) servizi di guardiania dei cantieri;
- 7) servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggio del personale;
- 8) acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per la realizzazione di opere in terra;
- 9) fornitura con posa in opera (qualora non assimilabili al subappalto ex art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006);
- 10) noli a caldo di macchinari;
- 11) servizi di autotrasporti.

**17.13** Il precedente comma 17.12 non si applica ai contratti che l'**Appaltatore** dovrà stipulare per l'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento - nel limite di € 50.000 a trimestre - effettuati da ciascun singolo operatore. Per tali contratti l'**Appaltatore** è, comunque, tenuto a comunicare ad **EXPO** i dati identificativi dei fornitori, da inserire nella Banca Dati, conformemente a quanto previsto dal *Protocollo di Legalità*.

## **ARTICOLO 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE DEI LAVORI - REFERENTE DELL'APPALTATORE - COMUNICAZIONI**

**18.1** Le **Parti** danno atto che:

(a) il Responsabile Unico del Procedimento è:

ing. Angelo Paris

via Lambruschini 36 - 20156 Milano

Tel. 02 49.51.53.42 - fax. 0200665213

e-mail: rup@expo2015.org

(b) il Responsabile dei Lavori è:



ing. Alessandro Molaioni

via Lambruschini 36 - 20156 Milano

Tel. 02 89.45.94.90 - fax. 02 00.66.53.22

e-mail: responsabilelavori@expo2015.org

(c) il Referente dell'**Appaltatore** è:

[•]

**18.2** Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra a mezzo fax, ovvero posta elettronica certificata, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'**Appaltatore** dovrà essere preventivamente autorizzata da **EXPO**. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo, fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

**18.3** Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti** del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite fax o posta elettronica certificata alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi 18.1 e 18.2.

**18.4** In particolare, **EXPO**, il Responsabile Unico del Procedimento e la Direzione dei Lavori effettueranno le loro comunicazioni all'**Appaltatore** mediante note/ordini di servizio redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata dall'**Appaltatore** per avvenuta conoscenza.

**18.5** Tutta la documentazione relativa alla conduzione del cantiere ed all'avanzamento tecnico dell'intervento (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, avanzamenti, sequenze di costruzione e programmi, modifiche richieste dei programmi esistenti ad approvati, richieste di chiarimenti,



certificati di prove, notifiche del personale in cantiere, incidenti, autorizzazioni, ecc.), nonché tutta la documentazione relativa ad eventuali richieste di varianti, dovrà essere indirizzata senza ritardo dall'**Appaltatore** alla Direzione dei Lavori.

**18.6** L'**Appaltatore** è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati, istruzioni, documenti e/o qualsivoglia informazione/documento, che siano di competenza di **EXPO** e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dell'Appalto.

**18.7** Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'Appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile, non oltre 3 giorni dal suo verificarsi; a tal proposito, l'**Appaltatore** dovrà presentare ad **EXPO**, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i successivi 5 giorni dalla scadenza di tale termine, una relazione completa dei fatti corredata - ove necessario per la loro corretta comprensione - da adeguata documentazione.

#### **ARTICOLO 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

**19.1** La disciplina di cui all'art. 116 del Codice si applica anche alle ipotesi di cessione del pacchetto di maggioranza del capitale sociale dell'**Appaltatore**.

**19.2** È vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

**19.3** È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010.

**19.4** L'**Appaltatore**/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato, contenuti nel Modello di cui al precedente art. 1.2, lett. e), n. (v), del presente Contratto, ai sensi della lett. j) delle premesse.

**19.5** Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti al presente Contratto, dovrà



utilizzare un conto corrente dedicato e ne dovrà comunicare gli estremi identificativi ad **EXPO**.

- 19.6** L'Atto di Cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del Cedente e del Cessionario ed indicando il CUP ed il CIG.

## **ARTICOLO 20 – RECESSO DAL CONTRATTO**

- 20.1 EXPO**, ai sensi dell'art. 134 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, senza che l'**Appaltatore** possa vantare eccezioni od opposizioni.
- 20.2** In tal caso, all'**Appaltatore** - a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa - competerà esclusivamente il pagamento dei servizi e dei Lavori correttamente eseguiti al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, il pagamento dei materiali presenti in cantiere, ritenuti utili da **EXPO**, nonché il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto dall'**Appaltatore** e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
- 20.3** L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'**Appaltatore** da darsi con preavviso non inferiore a **20** giorni. Decorso il periodo di preavviso, l'**Appaltatore** è tenuto a consegnare ad **EXPO**, entro i successivi **20** giorni, il cantiere, i materiali accettati dalla Direzione Lavori e i lavori sino a tale data realizzati.
- 20.4** I materiali, il cui valore è riconosciuto da **EXPO**, sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione Lavori prima della comunicazione del preavviso.

**20.5 EXPO** può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'**Appaltatore**, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

**20.6 L'Appaltatore** deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di **EXPO** nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

**20.7** In applicazione dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, **EXPO** ha facoltà di recedere dal presente Contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione dello stesso.

## **ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**21.1** Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione espressamente previste nel presente Contratto, nel CSA, nei Documenti Contrattuali e nella normativa vigente e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, **EXPO** ha diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) il Progetto Esecutivo non è ritenuto da **EXPO** meritevole di approvazione;
- b) qualora, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice, nei confronti dell'**Appaltatore** sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di



- cui all'art. 3 della L. 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. della L. 575/1965 (ora agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 320 c.p., nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi di **EXPO**, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati all'Appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- c) qualora, ai sensi dell'art. 135, comma 1-*bis*, del Codice, nei confronti dell'**Appaltatore** sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- d) perdita, da parte dell'**Appaltatore**, dei requisiti per l'esecuzione dell'Appalto, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Appalto, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91, comma 1, D.Lgs. 159/2011;
- f) manifesta incapacità o inidoneità dell'**Appaltatore**, ex art. 1461 c.c., nell'esecuzione dell'Appalto (dimostrabile per ritardi nell'esecuzione a causa di conclamata inidoneità di lavoratori e mezzi disponibili per l'esecuzione del Contratto, procedure esecutive, sequestri conservativi, giudiziari, etc...);



- g) mancata consegna dei Lavori per causa dell'**Appaltatore** ai sensi dell'articolo 153, comma 7, del Regolamento o mancato avvio degli stessi entro 7 giorni, naturali e consecutivi, dalla Consegna;
- h) mancato inizio delle attività entro 7 giorni, naturali e consecutivi, dall'ordine di servizio di avvio delle stesse;
- i) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione del Contratto rispetto a ciascuna *Milestone* di oltre 15 giorni, naturali e consecutivi;
- j) conseguimento di un ritardo rispetto al Termine Finale dell'Appalto di oltre 30 giorni, naturali e consecutivi;
- k) mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente;
- l) abbandono del cantiere per oltre 15 giorni, naturali e consecutivi;
- m) mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- n) mancato rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;
- o) esito negativo del Collaudo delle Opere o di parti delle stesse;
- p) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle garanzie e delle polizze assicurative di cui ai precedenti articoli 10 e 11;
- q) violazione da parte dell'**Appaltatore** degli obblighi di cui ai precedenti articoli 8.5, 8.6, 8.9 del presente Contratto;
- r) mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi



titolo intervenute presso l'**Appaltatore**, il subcontraente o il terzo Subcontraente;

- s) violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 7.6, lett. k), 7.10 e 9.5 ed al successivo art. 26.2;
- t) nei casi di cui al precedente art. 14.5.

**21.2** Ferme restando le disposizioni previste per specifiche cause di risoluzione, e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, nei casi previsti dal precedente comma 21.1, **EXPO** comunicherà la contestazione dell'inadempimento all'**Appaltatore**, assegnandogli un termine per l'adempimento, scaduto il quale il Contratto si intenderà risolto.

**21.3** Alla data comunicata da **EXPO**, si fa luogo, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'**Appaltatore** - o un suo rappresentante, oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni - alla redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di **EXPO** per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

**21.4** Nel caso di risoluzione del **Contratto** per inadempimento dell'**Appaltatore**, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei servizi e dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati da **EXPO**, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad **EXPO** dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti da **EXPO**, oltre alle penali, i costi dei servizi, lavori e/o delle parti delle Opere eseguite (o da eseguire) in



danno ed ogni altra somma dovuta dall'**Appaltatore** e magari anticipata o pagata da **EXPO**.

**21.5** Ai sensi dell'art. 139 del Codice, l'**Appaltatore** deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato da **EXPO**; in caso di mancato rispetto di tale termine, **EXPO** provvederà d'ufficio, addebitando all'**Appaltatore** i relativi oneri e spese.

**21.6** La detenzione del cantiere da parte dell'**Appaltatore**, successiva alla dichiarazione di risoluzione del presente Contratto e al termine indicato da **EXPO**, darà diritto ad **EXPO** di agire ex artt. 1168 e ss. del codice civile e di applicare, previa diffida, una penale giornaliera per il mancato sgombero dell'uno per mille sull'ammontare contrattuale, pari ad € [•], fatto salvo il maggior danno.

## **ARTICOLO 22 – FORZA MAGGIORE**

**22.1** Nell'ipotesi in cui l'**Appaltatore** ritenga ricorrere un evento di Forza Maggiore, così come definito all'art. 2 del presente Contratto, questi è tenuto a comunicarlo ad **EXPO**:

- (a) indicando la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- (b) indicando i rimedi che intende attivare.

**22.2** Le **Parti** convengono che **EXPO** valuterà l'effettiva sussistenza di ciascun evento di Forza Maggiore in considerazione delle particolarità del cantiere e dei Lavori oggetto del presente Contratto e dell'obbligo di prevenzione gravante sull'**Appaltatore** di cui al precedente art. 7.6, lett. I). Successivamente le **Parti** verificheranno, mediante apposito verbale, dette



circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.

**22.3** In pendenza di un evento di Forza Maggiore, l'**Appaltatore** si impegna a:

- (a) continuare l'esecuzione dei Lavori sulle parti di Area non interessate dall'evento di Forza Maggiore;
- (b) fornire una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- (c) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire l'adempimento;
- (d) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
- (e) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;
- (f) informare costantemente **EXPO** di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto e a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;
- (g) comunicare senza indugio ad **EXPO** la cessazione dell'evento.

**22.4** L'**Appaltatore**, con la sottoscrizione del presente Contratto, prende atto che, nonostante il verificarsi di uno o più eventi di Forza Maggiore, il Termine Finale dell'Appalto, di cui al precedente art. 12.1, non potrà comunque essere prorogato. Pertanto, l'**Appaltatore** si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie affinché entro tale data i Lavori siano comunque conclusi nonostante il verificarsi di detti eventi. A tal fine, in particolare, l'**Appaltatore** si obbliga a provvedere al necessario incremento dei fattori produttivi secondo le



modalità che saranno concordate con **EXPO**. L'**Appaltatore** assume tale obbligo anche al verificarsi di un numero di giorni stagionali sfavorevoli superiore a quanto indicato al precedente art. 12.8.

## **ARTICOLO 23 – RISERVE**

- 23.1.** Le riserve - anche nel caso di pregiudizio derivante da asserita colpa di **EXPO** o fatti continuativi o da eventi indipendenti ovvero non implicati nelle partite di lavoro riportate nel registro di contabilità - devono essere iscritte dall'**Appaltatore**, a pena di decadenza, nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che ha determinato il pregiudizio; le riserve non espressamente confermate nel conto finale si intendono abbandonate.
- 23.2** Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano; a pena di inammissibilità, esse devono, altresì, contenere la precisa quantificazione delle somme che l'**Appaltatore** ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incremento rispetto all'importo iscritto.
- 23.3** L'**Appaltatore** è comunque sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione dei Lavori e/o di **EXPO**, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei Lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
- 23.4** Le riserve e le pretese dell'**Appaltatore**, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ex art. 240 del Codice, ai sensi del successivo art. 24.2, sono esaminate e valutate da **EXPO** entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo,



effettuata ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

**23.5** Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141 del Codice senza che **EXPO** abbia effettuato il Collaudo, l'**Appaltatore** può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza; **EXPO** deve in tal caso pronunciarsi entro i successivi 90 giorni.

**23.6** Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute da **EXPO** deve avvenire entro (60) sessanta giorni decorrenti dall'accettazione da parte dell'**Appaltatore** dell'importo offerto, previa emissione di fattura.

**23.7** Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva ai sensi del presente articolo non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 del Codice, sono stati oggetto di verifica.

#### **ARTICOLO 24 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

**24.1** Eventuali controversie, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le **Parti** dall'esecuzione del presente Contratto possono essere risolte dalle **Parti** mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 239 del Codice. Il Legale Rappresentante di **EXPO**, o altro soggetto di **EXPO** munito dei necessari poteri, è preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.

**24.2** Qualora, nel corso della esecuzione del presente Contratto, si verifichino i presupposti di cui all'art. 240 del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell'Accordo Bonario ivi prevista.

**24.3** Per le controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione, validità efficacia



e/o risoluzione del presente Contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto delle **Parti**, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

## **ARTICOLO 25 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E ALLE DEROGHE**

**25.1** Il presente Contratto e tutti i Documenti Contrattuali sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel Codice, nel Regolamento, nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nei Regolamenti attuativi ed esecutivi, nel Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000, in quanto compatibile, e in tutta la documentazione contrattuale e di gara - ivi comprese le deroghe assunte da **EXPO** ai sensi della lett. a) delle premesse del presente Contratto - nel D.Lgs. 81/2008, nella L. 136/2010 e nel D.L. 43/2013 (convertito, con modifiche, in L. 71/2013).

**25.2** Si applicano al presente Contratto anche le disposizioni di cui ai provvedimenti del Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, oltre a quelle relative ad altri ulteriori *emanandi* provvedimenti, anche ai sensi del D.L. 43/2013 (convertito, con modifiche, in L. 71/2013), inerenti all'esecuzione dello stesso, nonché tutta la normativa che - ancorché sopravvenuta - si riferisce al presente Appalto.

## **ARTICOLO 26 – TRASPARENZA**

**26.1** L'**Appaltatore**, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- (a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;



- (b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
- (c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- (d) di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- (e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale **EXPO** ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, - pubblicato sul relativo sito internet [www.expo2015.org](http://www.expo2015.org) Sezione Appalti e Gare - Area Documentale), impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del presente Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
- (f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da **EXPO** (pubblicato sul relativo sito internet [www.expo2015.org](http://www.expo2015.org) Sezione Appalti e Gare - Area Documentale), impegnandosi, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto delle suddette norme e principi.

**26.2** Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero l'**Appaltatore** non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente



comma, **EXPO** avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'art. 21 del presente Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

#### **ARTICOLO 27 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

- 27.1** L'**Appaltatore** si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne il contenuto e l'uso di tutti i documenti, gli elaborati ed i disegni riguardanti l'oggetto del Contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare di **EXPO**, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del Contratto medesimo.
- 27.2** La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate all'esecuzione dell'Appalto, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata con **EXPO**, sia nei termini sia nelle modalità.
- 27.3** L'**Appaltatore** è responsabile nei confronti di **EXPO** per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori, anche occasionali, subcontraenti, nonché dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.
- 27.4** In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'**Appaltatore** è tenuto a risarcire **EXPO** di tutti i danni, anche di immagine, che a quest'ultima dovessero derivare.
- 27.5** Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del presente Contratto e per un periodo di tre anni.

#### **ARTICOLO 28 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE - INDUSTRIALE - COMMERCIALE**

- 28.1** Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del presente

Contratto, ivi compreso il Progetto Definitivo, così come tutta la ulteriore documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata da **EXPO** e dall'**Appaltatore**, congiuntamente e non, durante la vigenza del presente Contratto, ivi compreso il Progetto Esecutivo, resteranno di esclusiva proprietà di **EXPO**.

**28.2** L'**Appaltatore** dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al presente Contratto.

**28.3** L'**Appaltatore** garantisce e manleva in ogni tempo **EXPO** contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, forniture, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del presente Contratto. In ogni caso, sono a carico dell'**Appaltatore** tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

**28.4** **EXPO** resta estranea ai rapporti tra l'**Appaltatore** ed i titolari o concessionari di tali opere ed alle eventuali controversie tra di loro.

#### **ARTICOLO 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**29.1** Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le **Parti** acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **ARTICOLO 30 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE**

**30.1** Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e



notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo, eventuali atti aggiuntivi al medesimo), ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'**Appaltatore**.

Letto, confermato e sottoscritto dalle **Parti**.

Milano, [•]

**EXPO 2015 S.p.A.**

[•]

**L'APPALTATORE**

[•]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'**Appaltatore** riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: art. 3 (Oggetto), art. 4 (Corrispettivo), art. 5 (Invariabilità del corrispettivo), art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore), art. 12 (Termini di esecuzione), art. 14 (Penali), art. 15 (Varianti in corso di progettazione e in corso d'opera - Lavori complementari - Modifiche al Contratto), art. 21 (Risoluzione del Contratto - Clausola risolutiva espressa), art. 22 (Forza maggiore), art. 24 (Soluzione delle controversie - Foro competente), art. 25 (Richiamo alle norme legislative, regolamentari e alle deroghe).

**L'APPALTATORE**

[•]

